



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

Deliberazione n.134 /2015

composta dai seguenti magistrati:

dott. Ciro Valentino	Presidente
dott. Silvano Di Salvo	Consigliere
dott. Tommaso Viciglione	Consigliere
dott.ssa Rossella Bocci	Primo Referendario
dott.ssa Innocenza Zaffina	Primo Referendario
dott. Francesco Sucameli	Referendario
dott.ssa Raffaella Miranda	Referendario
dott.ssa Carla Serbassi	Referendario

a seguito della camera di consiglio del giorno 24 aprile 2015, ha adottato la seguente deliberazione collegiale :

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n°131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n°3;

VISTO il r.d. 12 luglio 1934 n° 1214, recante l'approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n° 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione n°14/DEL/2000 del 16 giugno 2000, come modificato con deliberazioni n° 2/DEL/2003 e n° 1/DEL/2004 delle Sezioni riunite, nonché con deliberazione n°229 dell'11 giugno 2008 del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, adottata ai sensi dell'art. 3, comma 62, della legge 24 dicembre 2007 n° 244;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei

conti n° 12/SEZAUT/2013/QMIG del 5 aprile 2013 e n° 15/SEZAUT/2013/QMIG del 5 luglio 2013;

VISTO l'art. 1, commi 9, 10 e 11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213;

VISTI il rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 del Gruppo consiliare "Forza Italia – Il Popolo della Libertà" del Consiglio regionale della Campania, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, depositati in data 25 febbraio 2015, presso questa Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del suddetto decreto legge n° 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 213 del 2012;

VISTE, per quanto qui di ragione, la sentenza della Corte costituzionale n° 39/2014, depositata il 6 marzo 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 12 del 12 marzo 2014, nonché l'ordinanza, di correzione di errore materiale, della medesima Corte, n° 131/2014, depositata il 15 maggio 2014 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale - I serie speciale - Corte costituzionale - n° 22 del 21 maggio 2014;

VISTA la deliberazione di comunicazione n° 32/2015 del 13 marzo 2015;

VISTE ed ESAMINATE le risposte e la documentazione pervenute a riscontro della predetta comunicazione;

VISTA l'ordinanza n° 31/2015 del 24 aprile 2015, con la quale è stata convocata la Sezione per le conseguenti determinazioni da assumere in camera di consiglio;

UDITO il relatore, Cons. Silvano DI SALVO;

PREMESSO CHE

Dalla verifica del rendiconto del Gruppo Consiliare "FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTÀ", relativo all'esercizio 2014, trasmesso a questa

Sezione in data 25 febbraio 2015 – in uno alla relativa documentazione – in allegato alla nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n° 2015.0001696/P, assunta in pari data, al protocollo di questa Sezione al n° 0001270-25/02/2015-SC_CAM-T89-A, nonché della rettifica al rendiconto, trasmesso a questa Sezione in data 27 febbraio 2015 – in uno alla relativa documentazione – in allegato alla nota del Presidente del Consiglio Regionale della Campania prot. gen. n° 2015.0001800/P, assunta, in pari data, al protocollo della Sezione medesima al n° 0001323-27/02/2015-SC_CAM-T89-A, emergevano irregolarità e carenze documentali, nonché esigenze istruttorie e necessità di chiarimenti. Pertanto, veniva disposta, con deliberazione n° 32/2015 del 13 marzo 2015, la comunicazione al Presidente del Consiglio regionale della Campania, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 10 ottobre 2012 n°174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n°213, delle irregolarità, delle carenze documentali, nonché delle esigenze istruttorie e delle richieste di chiarimenti, indicate nella parte motiva della deliberazione stessa, per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, con assegnazione di termine.

All'esito dell'esame della nota del Presidente del Gruppo Consiliare "" FORZA ITALIA – IL POPOLO DELLA LIBERTA "" prot. gen. 2015.0003525/P del 13 aprile 2015, e dei relativi documenti, ritualmente pervenuti a riscontro della predetta deliberazione, la Sezione ha deliberato, nell'odierna camera di consiglio, nei seguenti sensi.

RILIEVI PRELIMINARI

I) In data 19 febbraio 2015, il rendiconto del Gruppo consiliare, nella versione poi oggetto di parziale modifica, come innanzi meglio precisato, veniva trasmesso, al Presidente del Consiglio Regionale, da soggetto qualificato come "coordinatore amministrativo". Al riguardo, si

chiedeva, con la menzionata deliberazione di comunicazione n° 32/2015, di specificare ruolo e funzioni di detto coordinatore, avendo cura di chiarire, altresì, se, e con quali modalità, questi fosse stato validamente delegato ad effettuare la trasmissione *de qua*.

La risposta fatta pervenire non si rivela esaustiva. Invero, è stato al riguardo sostenuto che *"...In riferimento alla persona che ha trasmesso il Rendiconto alla Presidenza del Consiglio Regionale si precisa che : essendo il Dott. Bruno Mazzarella coordinatore Amministrativo del Gruppo nelle sue funzioni attribuite dall'atto di nomina da parte del Presidente del Gruppo ha compiuto un atto di gestione operativa dell'ufficio il quale atto di trasmissione rientra tra i compiti assegnati allo stesso dal Regolamento del Consiglio Regionale..."* (cfr. nota di risp.cit.). Orbene tale argomentazione non può essere considerata utile a superare le palesate esigenze istruttorie; invero, essa disvela almeno tre irregolarità.

In primo luogo, lo svolgimento di funzioni esponentziali del Gruppo ex art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213, intestate ad un "coordinatore amministrativo", appare non in linea con la *ratio* che ispira il d.P.C.M. 21 dicembre, recante il *"Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012"*.

Tale provvedimento, invero, individua nella figura del Presidente del Gruppo Consiliare il legale interlocutore deputato a svolgere e curare tutti i rapporti istituzionali, con valenza esterna, del Gruppo. Com'è noto, infatti, i commi 1 e 2, dell'art. 2, del succitato provvedimento, statuiscono che *"...1. Il Presidente del Gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.*

2. La veridicità e la correttezza delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 1 sono attestate dal Presidente del gruppo consiliare. Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo consiliare..." . Dunque, a tutti gli effetti, il Presidente del Gruppo assume lo *status*

di legale rappresentante e può essere sostituito, nello svolgimento di uno o più atti del Gruppo da altro soggetto individuato dal disciplinare interno o da altre disposizioni. Tuttavia, in disparte le considerazioni *supra* svolte sulla legittimità della predetta investitura del Dott. Mazzarella, non può non rilevarsi come il Gruppo non abbia comprovato di essersi dotato di un disciplinare interno ((al riguardo cfr., *infra*, punto III)) e che, in ogni caso, non veniva fatto pervenire l'atto di nomina del summenzionato coordinatore amministrativo, del quale, dunque, non resta comprovata l'investitura stessa. Inoltre, dall'esame del "*Regolamento del Consiglio Regionale*" - quale pubblicato sul sito web istituzionale del Consiglio Regionale - non è dato rinvenire - contrariamente a quanto sostenuto nella surrichiamata risposta istruttoria - alcun riferimento alla possibilità di designare la predetta figura coordinativa (cfr., in particolare, titolo IV del menzionato Regolamento, e, vedasi, in particolare, il comma 2 dell'art. 18, ove è previsto che "*tutte le prerogative attribuite dal Regolamento ai Presidenti di gruppo in caso di assenza o impedimento sono esercitate dai vice-presidenti*"). Tutto quanto qui evidenziato, comunque, assume rilevanza non già *ex se*, bensì, per quel che qui rileva, in specifica considerazione di quanto viene rilevato *infra*, al seguente punto **II**).

II) In sede istruttoria, si rilevava che la documentazione fatta pervenire, pur indicando in ciascuna pagina la dicitura "*copia conforme all'originale*" ed una sigla non intellegibile, non riportava il riferimento normativo assunto a base della autenticazione delle copie degli atti originali allegati al rendiconto, né, comunque, risultavano indicati, sulle copie in argomento, i seguenti elementi : data e luogo di rilascio della copia, nome e cognome del soggetto autenticante, qualifica e/o qualità da questi rivestita, nonché firma, leggibile, di tale soggetto. Al riguardo, il Gruppo non replicava alcunché. Orbene, non può non rilevarsi, in via preliminare e generale, che tale comportamento omissivo, peraltro reiterato, nel caso di specie, per gran parte delle richieste istruttorie formulate, rimaste senza esito, costituisca autonoma irregolarità, e, comunque, violi i doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate da questa Sezione di controllo. Peraltro, deve altresì essere osservato, parimenti in via generale, e, comunque, tenendo presente che, nel caso di specie, è

stata espletata specifica istruttoria, che tale onere deve ritenersi sostanzialmente eluso anche in caso di formulazione di risposte generiche, parziali e/o lacunose tali da far assumere, alle medesime, il carattere della non utilizzabilità al fine di esercitare informatamente ed esaustivamente il controllo demandato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ex art. 1, commi 9-11, del decreto legge 10 ottobre 2012, n° 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n° 213.

Ciò detto, non può non rilevarsi che il *modus operandi* del Gruppo, *in subiecta materia*, risulta non rispondente a quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, dell'allegato "A", del d. P. C. M. del 21 dicembre 2012, ove viene stabilito che "*...la documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto deve essere allegata in copia conforme...*".

In ogni caso, non risulta comprovata, nemmeno con eventuali modalità alternative e/o sostitutive, ovvero con deduzioni da poter eventualmente valutare in questa sede, la effettiva e sostanziale conformità all'originale delle copie, unico e indefettibile requisito documentale che consente di condurre su base certa e incontrovertibile il controllo di che trattasi, viceversa esposto ad un grado di indeterminatezza documentale che va a porsi al di sotto della soglia minima di accettabilità, e ciò appare, nella fattispecie, viepiù rilevante, in considerazione della trasmissione di tale documentazione non già a cura del legale rappresentante del Gruppo, ovvero del soggetto deputato in via regolamentare a sostituire lo stesso in caso di assenza o impedimento, legittimato anche ad assumere su di sé - mediante dichiarazioni rese con le formalità di legge - la responsabilità relativa a declaratoria di conformità di atti agli originali custoditi presso il Gruppo, ma - in assenza di documentati chiarimenti al riguardo - da parte di soggetto non contemplato e non a tanto legittimato dalle disposizioni applicabili nella fattispecie.

III) In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se - ai sensi dell'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012 (in G.U. - serie generale - n° 28 del 2 febbraio 2013) - fosse stato adottato il "disciplinare interno" del Gruppo consiliare (nel quale "*sono indicate le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità*", nel rispetto delle "linee guida" recepite con il predetto d.P.C.M.), trasmettendone, in ipotesi affermativa, copia conforme all'originale

debitamente autenticata; al riguardo, invero, risultava trasmesso a questa Sezione esclusivamente un "REGOLAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO CONSILIARE DEL PDL-FORZA ITALIA" (allegato n° 3) - cui si riferiva la "nota integrativa al rendiconto" trasmessa a questa Sezione - relativamente al quale, tuttavia, non erano noti, e restano non chiariti, allo stato degli atti, né le modalità di approvazione, né la data di decorso della vigenza, né il contenuto e la data di adozione degli emendamenti che si affermava, in detta nota integrativa, essere stati apportati "nel 2014". I relativi elementi di incertezza, dunque, non consentono di considerare superato il rilievo di che trattasi.

In ogni caso, anche in mancanza del predetto disciplinare, si chiedeva di specificare "le modalità della gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità" cui fa riferimento il succitato art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Anche in *subjecta materia*, la risposta fatta pervenire non si rivelava esaustiva. Invero, veniva fatto nuovamente pervenire, peraltro non in copia conforme, il surrichiamato "Regolamento", non sufficiente, per quanto innanzi detto, a soddisfare le rappresentate esigenze istruttorie.

Tale omissione comporta la mancata dimostrazione dell'effettivo rispetto di quanto disposto dal succitato art. 2, il quale statuisce che "*Ciascun gruppo consiliare adotta un disciplinare interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dal consiglio regionale e per la tenuta della contabilità, nel rispetto delle presenti linee guida*".

Del resto, la rappresentata lacuna istruttoria appare maggiormente evidente laddove si consideri che, in caso di eventuale mancanza del predetto "disciplinare", il Gruppo risulterebbe illegittimamente esposto al rischio di una rilevazione (e rendicontazione) dei fatti di gestione in base a modalità e criteri non predeterminati. Ciò assume ancora vieppiù pregnanza, alla luce delle considerazioni svolte, *infra*, al punto **IV**).

IV) In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se, presso il Gruppo Consiliare *de quo*, fosse stato istituito un registro cronologico degli ordinativi di incasso e di pagamento, trasmettendone, in ipotesi affermativa, adeguata evidenza documentale.

La risposta fornita non si appalesava sufficiente. Invero, veniva sostenuto che il "...Gruppo

Consiliare PDL- FORZA ITALIA ha istituito nel 2012 un registro degli acquisti dove vengono protocollate le fatture ricevute in ordine temporale di ricevimento... Riguardo agli incassi non esiste un Registro degli incassi perché l'Ufficio ragioneria del Consiglio, preposto ai mandati, non comunica ai Gruppo l'emissione dei mandati ma è il Gruppo attraverso il c/c bancario che prende atto degli incassi e controlla gli importi..." (cfr. nota di risp. cit.). Orbene, la presenza di scritture cronologiche, irreversibili e tracciabili in ogni fase temporale e computistica, è indispensabile al fine di consentire l'autonoma, integrale e documentale verificabilità della gestione condotta dal Gruppo consiliare in argomento, delle somme allo stesso assegnate. Invero, la "regolare tenuta della contabilità", cui fa riferimento l'art. 2, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit., non può prescindere dall'impianto di scritture atte ad attribuire alla contabilità imprescindibili requisiti di verificabilità e di regolarità.

E' di immediata evidenza come tale funzione non possa essere assolta né dal "registro degli acquisti", né da un'annotazione cronologica delle fatture ricevute (che non dà atto, *ex se*, di tutte le movimentazioni contabili in uscita), né dai periodici estratti conto emessi dall'Istituto di credito. Infatti, la tenuta della contabilità rappresenta un preciso onere che non può ritenersi assolto mediante l'impianto di uno o più sistemi di rilevazione di tipologie di movimentazioni finanziarie (entrate, uscite, fondo economale), che costituiscono, in realtà, i fenomeni che devono essere integralmente rappresentati e formano l'oggetto delle scritture contabili. Inoltre, la tenuta di un conto corrente bancario é destinata ad assolvere ad una specifica esigenza – recepita nell'art. 4 dell'allegato "A" al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2012, afferente alla tracciabilità dei pagamenti – diversa, e da soddisfare diversamente, rispetto a quella posta dall'art. 2 del medesimo allegato.

Dunque, posto che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte, la regolare tenuta della contabilità è funzionale ad un controllo "sincronico" da parte del responsabile finanziario del Gruppo, e "diacronico" da parte della Corte dei conti (cfr. Sezioni riunite in speciale composizione, 19 marzo 2015, n° 9), nella fattispecie, la formale mancanza del predetto documento contabile, che appare costituire il contenuto minimo di qualsiasi forma di contabilità, non rende possibile, in concreto, accompagnandosi alle altre suindicate carenze

istruttorie, la verifica certa e incontrovertibile della integrale corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute, e, conseguentemente, l'accertamento della veridicità di quanto rendicontato.

Del resto, l'adozione e la tenuta di scritture contabili deputate a registrare, in maniera cronologica ed analitica, le operazioni effettuate, deve ritenersi non solo opportuna, ma addirittura indispensabile al fine della verifica assegnata, dal legislatore, a questa Sezione.

Inoltre, ciò appare essere perfettamente aderente alle caratteristiche peculiari dello schema di rendiconto dettato dal citato d.P.C.M.. Invero, in base ad esse, a ciascuna posta corrisponde un aggregato di spesa la cui composizione è ricostruibile, in modo attendibile e veritiero, solo con il suffragio di annotazioni contabili certe ed analitiche.

L'obbligo di regolare tenuta della contabilità assume, dunque, natura essenziale, sussumibile proprio nella *ratio* che ispirato il cit. d.P.C.M., in ossequio all'art. 9, comma 1, del D.L. n° 174 del 2012.

Infine, non appare di minor rilievo la circostanza in base alla quale le modalità con le quali adempiere all'obbligo della regolare tenuta della contabilità sono rimesse al singolo Gruppo attraverso l'adozione di un apposito atto di regolamentazione – il disciplinare – la cui esistenza ed adozione, nella fattispecie, non risultano comprovati, e il cui effettivo rispetto da parte del Gruppo, conseguentemente, non è stato possibile verificare.

In ogni caso, i criteri adottati devono comunque risultare idonei al controllo affidato, dal legislatore, a questo Organo, sia del rispetto del vincolo pubblicistico delle risorse impegnate, sia della veritiera rappresentazione dei fatti di gestione del rendiconto.

E' di immediata evidenza, invero, come sia necessaria la massima trasparenza nella gestione delle risorse, allorquando queste siano poste a carico della finanza pubblica e risultino sottratte, per legittima scelta del legislatore, ad utilizzi alternativi in favore della collettività.

In definitiva, l'assenza di dimostrazione, in sede di controllo, dell'adozione di criteri contabili predefiniti per la corretta rilevazione dei fatti di gestione, e la mancanza di un sistema certo e incontrovertibile di scritture contabili, unite alle altre discrasie poste in rilievo, sono suscettibili di concretizzare criticità tali da poterne far derivare una declaratoria di irregolarità dell'intera gestione.

V) In sede istruttoria, si chiedeva di chiarire se esistesse un inventario dei beni nella disponibilità del Gruppo consiliare, avendo cura di farne pervenire, in caso affermativo, adeguata evidenza documentale; al riguardo, non veniva replicato alcunché.

Orbene, non può non rilevarsi, che, anche in *subjecta materia*, tale comportamento omissivo, peraltro ripetuto per numerosi altri rilievi comunicati, violi l'onere di collaborazione istruttoria incombente sul Gruppo rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo. Onere che deve, peraltro, ritenersi sostanzialmente eluso anche dalla formulazione di risposte generiche, parziali e/o lacunose tali da far assumere, alle medesime, il carattere della non utilizzabilità a finalità di controllo.

Inoltre, il *modus operandi* del Gruppo, nella materia de qua, risulta potenzialmente lesivo del disposto di cui all'art. 1, comma 4, lett. h), del più volte citato d.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Com'è noto, tale disposizione prevede che *"...4. Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:... h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative del gruppi. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni..."*.

Com'è noto, l'inventario è il documento contabile deputato a contenere l'elencazione e la descrizione dei beni durevoli del gruppo (ad es.: tablet, cellulari, titolarità di siti web, etc.). Esso pone in evidenza le variazioni intervenute nel corso dell'anno rispetto alla consistenza iniziale. Dunque, tale documento contabile va considerato quale strumento imprescindibile non solo per condurre, presso questa Corte, quel controllo diacronico innanzi menzionato, ma anche al fine di controllare l'esistenza e la destinazione dei beni *de quibus* al termine dell'attività del gruppo (o del singolo consigliere).

VI) In sede istruttoria, si chiedeva di comunicare le modalità con le quali il Gruppo Consiliare, per quanto di propria competenza, avesse posto in essere adempimenti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari prescritti dall'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33, nonché dall'art. 7, della Legge Regionale 24 dicembre 2012 n° 38. La risposta fornita non si appalesa esaustiva. Invero, il Gruppo si è

limitato a sostenere che *"...In riferimento agli obblighi di cui all'art. 7 della L.R. n. 38/2012 si precisa che tale obbligo è stato assolto con la trasmissione del rendiconto alla Presidenza del Consiglio regionale per gli adempimenti di competenza..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Inoltre, non veniva fornita alcuna informazione in ordine al rispetto degli obblighi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33. Com'è noto, tale norma statuisce che *"Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all' articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da trasferire o da assegnare nel corso dell'anno"*.

Orbene, è di immediata evidenza che, stanti le argomentazioni svolte dal Gruppo nella materia *de qua*, e tenuto conto che la consultazione del sito istituzionale del Consiglio Regionale non ha apportato, allo stato, elementi dirimenti, questa Sezione non è nelle possibilità di verificare, *rebus sic stantibus*, se il Gruppo abbia adempiuto, ovvero stia effettivamente adempiendo, al disposto di cui al surrichiamato art. 28.

Pertanto, si demanda agli Organi deputati, *in primis* il Presidente del Consiglio Regionale, per le eventuali verifiche, determinazioni e misure da intraprendere.

VII) In sede istruttoria la Sezione ha chiesto di precisare la normativa, nonché di trasmettere il prospetto di liquidazione, in base ai quali fossero state eventualmente determinate le somme attribuite al Gruppo Consiliare, con indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa. In *subiecta materia*, il Gruppo si è limitato a trasmettere la nota n° 20150000287/P del 4 febbraio 2015, solo parzialmente esaustiva, in particolare, mancando, nella stessa, l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento di spesa, e del quadro completo della normativa applicabile e applicata nella circostanza.

VIII) In sede istruttoria si chiedeva di chiarire se fosse stata predisposta una disciplina delle modalità di erogazione delle spese che restavano da pagare nella ipotesi di cessazione del Gruppo, o entro la data delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale.

Anche a tal riguardo, non veniva fatto pervenire alcunché di utile ai rappresentati fini istruttori. Fermo restando quanto più volte evidenziato, in ordine al mancato assolvimento dell'onere di collaborazione istruttoria incombente sul Gruppo rispetto alle richieste formulate da questa Sezione di controllo, è di immediata evidenza come l'assenza di una specifica disciplina, *in subiecta materia*, possa rivelarsi foriera, quanto meno, dell'insorgenza di una serie di problematiche amministrativo-contabili legate alla continuità dei rapporti giuridici, nonché idonea ad esporre irregolarmente l'Ente a possibili contenziosi, anche per vicende pregresse.

IX) Dalla lettura della "nota integrativa" già innanzi menzionata, fatta pervenire alla Sezione a corredo del rendiconto in esame, si rilevava che, in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, non erano stati previsti gli importi massimi sostenibili in generale, ovvero importi massimi per pagamenti effettuabili in contanti; si chiedeva di chiarire, fornendone adeguata documentazione, se tali limitazioni fossero comunque state previste, anche ai fini degli obblighi di tracciabilità delle operazioni, ovvero se non fosse stato previsto alcun limite al riguardo.

In sede istruttoria, tale carenza è rimasta confermata (cfr. nota di risposta del 13 aprile 2015).

Al riguardo va osservato che l'assenza di una regolamentazione circa gli importi massimi sostenibili in relazione alle varie tipologie di spesa ammissibili, si pone in contrasto con i principi di proporzionalità e di prudenza che devono ispirare la regolare gestione delle spese, per i quali va prevenuta ogni arbitrarietà di per sé esulante dai principi di buona gestione.

E' di immediata evidenza, altresì, che tale esigenza assume vieppiù pregnanza alla luce della natura pubblica delle risorse impiegate, in armonia con quel concetto di controllo "sincronico" da parte del responsabile finanziario del Gruppo, cui si sono riferite le Sezioni riunite di questa Corte nella già richiamata sentenza n° 9 del 2015.

ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO

X) Dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che, nella contabilità del Gruppo, era presente un "fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento", per un importo pari ad € 139.877,38.

Pertanto, si chiedeva di precisare le modalità di determinazione di tale posta contabile, con supporto di adeguata evidenza contabile – documentale, nonché con indicazione della relativa fonte normativa in base alla quale si era ritenuta quantificabile e disponibile tale somma nell'esercizio 2014. Al riguardo, veniva replicato che *"...In riferimento al fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento per euro 139.877,38 si precisa che la natura della posta contabile in questione è l'avanzo di gestione dell'anno 2013 come si può riscontrare dall'estratto conto bancario. La fonte normativa che consente di riportare all'anno successivo l'avanzo non speso nell'anno precedente è l'art. 1, comma 23, della L.R. 6 Maggio 2013, n. 6... In riferimento a questa posta contabile si precisa che [per] gli importi stanziati e non spesi nell'anno per il personale non sono riportati nell'anno successivo per disposizioni del Consiglio Regionale..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Si prende atto del chiarimento, esulando dalla presente pronuncia ogni profilo concernente la gestione relativa alla decorsa annualità.

XI) Dall'esame della documentazione fatta pervenire si rilevava che al Gruppo era stato trasferito un importo pari ad € 446.178,00 a titolo di "fondi trasferiti per spese di personale".

Al riguardo, si chiedeva di comunicare la fonte normativa assunta come regolativa di tale attribuzione, e, in particolare, della titolarità della gestione dei fondi stessi, nonché la decorrenza temporale dell'impiego dei fondi *de quibus*.

Sul punto, veniva replicato che *"...I fondi trasferiti per le spese di personale ammontano ad euro 446.178,00, come si evince dalla Certificazione della Dott.ssa Giovanna Donadio di cui sopra, e sono gestiti direttamente dalla Direzione Generale Bilancio del Consiglio Regionale e che il modus operandi è stato determinato dalla L.R. 38/2012 e la determinazione del budget spettante al Gruppo per l'anno 2014 è stato assegnato con Delibera n. 434/DGAP del 3.12.2014, come si evince dalla Certificazione della Direzione Generale della Ragioneria..."* (cfr. nota di risp. cit.).

Al riguardo, con recente pronuncia, questa Sezione ha già avuto modo di osservare che *“In relazione ai predetti fondi destinati alle spese di personale, viene in rilievo, innanzitutto, la richiamata legge regionale la quale prevede che “2. E’ attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell’articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa). 3. I contratti di cui al comma 2, trasmessi dai gruppi consiliari, decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge” (art. 1, commi 2 e 3, cit. legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 – 2015 della Regione Campania (Legge finanziaria regionale 2013).*

In proposito, si può osservare che, dal punto di vista della tecnica normativa, appare inconsueto che la predetta norma sia contenuta in una legge finanziaria e non sia stata invece inserita nei provvedimenti già vigenti che disciplinavano il funzionamento dei gruppi consiliari e le modalità di assegnazione delle risorse (legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 e successive norme e modifiche della legge regionale 24 dicembre 2012, n. 38). Tuttavia, stante l’applicazione datane dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, dapprima con delibera n. 236 del 16 maggio 2013 e poi con delibera n. 320 del 17 aprile 2014, l’amministrazione del Consiglio regionale e i gruppi consiliari hanno ritenuto di essere vincolati da tale norma anche oltre l’esercizio finanziario 2013.

Dal punto di vista della gerarchia delle fonti normative, si può, altresì, osservare quanto segue: l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale è l’organo demandato, ai sensi dell’art. 23, comma 12, della legge regionale 27 gennaio 2012 n. 1, a disciplinare, con propri Regolamenti, l’ordinamento degli uffici del Consiglio regionale della Campania (“L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a disciplinare con regolamento l’ordinamento del Consiglio regionale. All’atto dell’approvazione dello stesso, e successivamente al parere obbligatorio della Commissione consiliare competente in materia Affari istituzionali, amministrazione

civile, affari generali, risorse umane e della Commissione consiliare competente in materia di Bilancio e finanze, la legge regionale 25 agosto 1989, n. 15 (Nuovo ordinamento amministrativo del Consiglio regionale) è abrogata"). In virtù di tale potere regolamentare, l'Ufficio di presidenza, richiamando il cit. art. 23, comma 12, della l.r. n. 1/2012, ha ritenuto opportuno integrare l'articolo 11 del Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari, precisando che "le strutture dei Gruppi consiliari si configurano come uffici di diretta collaborazione a supporto di organi politici, sul modello dell'art. 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (...) con la conseguente qualificazione dei contratti a termine e di collaborazione necessari per l'acquisizione di personale esterno all'amministrazione quali contratti "di diritto privato" di natura fiduciaria", stipulabili "intuitu personae" purché nel rispetto, così come richiesto dalla sopra ricordata sentenza della Corte costituzionale, dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti dall'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 o di requisiti di professionalità anche alternativi purché ugualmente idonei". Per l'attuazione delle predette finalità, l'Ufficio di presidenza ha, quindi, deliberato di approvare numerose modifiche all'articolo 11 del citato Regolamento disciplinante l'ordinamento amministrativo degli uffici consiliari e di approvare il disciplinare per l'attuazione dell'art. 1, commi 2, 3 e 4 della richiamata legge regionale n.5/2013 che, è bene rammentarlo, individuava nel "settore amministrazione del Consiglio regionale" l'organo deputato alla gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29. E, infatti, il disciplinare allegato alla deliberazione n. 236 del 16 maggio 2013, prevedeva una procedura per la stipulazione dei contratti di diritto privato, stabilendo, sia i "requisiti del terzo contraente", sia le modalità di stipula dei contratti. In particolare, si prevedeva che tali contratti dovessero essere sottoscritti dal "Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare, sulla base di schemi contrattuali approvati dall'Ufficio di presidenza, che tengano conto della professionalità richiesta, dei diversi ambiti di autonomia e responsabilità del personale interessato e delle eventuali incompatibilità". Inoltre, la

bozza di ciascun contratto, prima della sottoscrizione, doveva essere trasmessa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 maggio 2013 n. 5 (...) al Settore amministrazione, "ai fini della verifica della regolarità ai sensi del Regolamento sull'ordinamento amministrativo degli uffici del Consiglio regionale e del presente disciplinare". Va, evidenziato, che soltanto "all'esito di tale verifica, il contratto" poteva "essere sottoscritto dal Coordinatore amministrativo del Gruppo consiliare" e che "successivamente alla sottoscrizione, il contratto" era "trasmesso al settore Amministrazione per la realizzazione delle attività amministrative e contabili e di liquidazione consequenziali". Nella medesima delibera, si demandava a un successivo atto dell'Ufficio di presidenza "la determinazione delle risorse finanziarie necessarie per la stipula dei contratti "intuitu personale". Il quadro normativo, per come sopra delineato, veniva nel corso del 2014 ad essere mutato in virtù della successiva delibera n. 320 del 17 aprile 2014, con la quale, l'Ufficio di presidenza ha dettato differenti e ulteriori regole vincolanti per i gruppi in materia di procedure sulla stipula dei contratti di diritto privato e di liquidazione e pagamento delle spese.

Tale disciplinare, in parziale difformità con quanto previsto nel cit. art. 1, commi 2 e 3, della l.r. n. 5/2013, anziché affidare al settore amministrazione del Consiglio regionale la liquidazione dei compensi destinati ai dipendenti dei gruppi, ne attribuisce l'onere ai gruppi medesimi ("5.2 Per il personale contrattualizzato con contratti di diritto privato, la liquidazione avviene a cura del Gruppo, con il supporto del proprio consulente nominato ai sensi del precedente punto. 4.1. II Gruppo inoltra al Dipartimento la documentazione necessaria al pagamento degli emolumenti o dei corrispettivi, nonché gli F 24, debitamente compilati, per il versamento di ritenute previdenziali ed erariali ove dovute. Il Gruppo inoltra la documentazione entro 5 gg lavorativi dalla data di scadenza contrattuale o legale dei pagamenti. Nel caso in cui il gruppo non rispetti tale termine e si renda necessario la preparazione di un nuovo F24 per il versamento in ritardo, il Gruppo è tenuto a fornire il nuovo F24 con il calcolo degli interessi e delle sanzioni dovute le quali sono poi portate a riduzione del suo budget").

Il mutamento della disciplina in corso d'esercizio, mediante l'espresso annullamento del precedente disciplinare (punto 1) della cit. delibera n. 321 del 17 aprile 2014), potrebbe avere posto problemi circa il regime da applicare ai contratti già stipulati secondo la previgente normativa. Di tale questione si occupa il medesimo disciplinare esclusivamente per gli aspetti relativi alla "procedura di pagamento dei corrispettivi nella ipotesi di stipula di contratti di diritto privato" (paragrafo 5 del cit. disciplinare) e per gli aspetti relativi alla "misurazione del costo del personale da portare in riduzione del budget assegnato al gruppo" (paragrafo 6 del cit. disciplinare), stabilendo che "8. Norme transitorie 8.1 I comandi, i distacchi acquisiti prima dell'entrata in vigore di questo disciplinare, nonché tutti i contratti di diritto privato definiti prima di tale data, saranno adeguati alle prescrizioni di questo disciplinare solo per quanto disposto ai paragrafi 5 e 6 ed in ogni caso per tutto quanto previsto in tema di rispetto dei limiti di spesa assegnati".

In altri termini, anche ai contratti stipulati secondo il precedente disciplinare dovrebbero essere applicate le regole sulla liquidazione del compenso del personale previsti dal successivo provvedimento del 17 aprile 2014, in base alle quali "la liquidazione avviene a cura del Gruppo, con il supporto del proprio consulente nominato ai sensi del (...) punto 4.1". Quanto alla verifica della veridicità e correttezza della spesa, il nuovo disciplinare prevede che "sulla documentazione di supporto per il pagamento dei corrispettivi, che deve comunque portare una chiara indicazione della prestazione effettuata a favore del gruppo, il Capogruppo appone un visto di veridicità e correttezza della spesa ai sensi del d.P.C.m. 21.12.2012". Il gruppo può, inoltre, "definire nel proprio disciplinare interno, forme di controllo che si concludano con un precedente visto di conformità apportato dal responsabile interno del contratto del comando/distacco". Infine, "il Dipartimento restituisce, entro 10 giorni lavorativi dall'avvenuto pagamento, le quietanze al capogruppo affinché questo le custodisca in linea con gli obblighi di cui al d.P.C.m. del 21.12.12".

Come sopra anticipato, le nuove modalità per la procedura di pagamento dei corrispettivi dei contratti di diritto privato non appaiono del tutto in linea con quanto

previsto dalla legge regionale, potendosi ravvisare una frammentazione della procedura di spesa (la liquidazione è effettuata dal gruppo consiliare e l'ordinazione e il pagamento dal settore amministrazione del Consiglio regionale).

Non risulta, invece, mutato il regime dell'assegnazione delle risorse finanziarie destinate alle spese del personale per ciascun gruppo consiliare.

In pratica, anche applicando il disciplinare di aprile 2014, nella prospettazione fornita dal Gruppo consiliare, le risorse destinate alle spese del personale non sono trasferite al gruppo, ma soltanto allo stesso "assegnate", restando nella disponibilità del Consiglio regionale la "materiale gestione" delle medesime. Peraltro, nel nuovo disciplinare sembra rafforzato l'ambito di controllo di regolarità amministrativo-contabile da parte del settore Amministrazione del Consiglio regionale alle fasi propedeutiche al pagamento.

Il punto 4.1 del nuovo disciplinare, che riguarda i requisiti dei contratti, valorizzerebbe, infatti, il controllo del Dipartimento ai fini dell'approvazione dei contratti medesimi: in tredici punti si dettagliano non soltanto i requisiti formali (ad esempio, forma scritta con data certa), ma anche elementi che attengono ai contenuti delle prestazioni e alle modalità di controllo delle medesime (nei casi di contratto di lavoro subordinato, si prevede, ad esempio, che le modalità di accertamento sono le medesime previste per il personale di ruolo del Consiglio regionale). Inoltre, non si potrebbe dare esecuzione al contratto medesimo, né potrebbe avvenire la liquidazione e l'erogazione del pagamento in assenza della positiva verifica, da parte del Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa del Consiglio regionale, del "rispetto di quanto espressamente previsto nel disciplinare e dell'esistenza di disponibilità residua sul budget per i contratti di privato", oltre che in assenza dell'approvazione del contratto da parte del medesimo Dipartimento ("Il Dipartimento effettua la seguenti verifiche: a) rispetto di quanto espressamente previsto in questo disciplinare; b) esistenza di disponibilità residua sul budget per i contratti di diritto privato. Se la verifica ha esito positivo, il Dipartimento Segreteria Generale Amministrativa, approva il contratto e comunica al Gruppo che la verifica ha avuto esito positivo. Questi a sua volta informa il contraente rendendo

efficace il contratto. Il Gruppo incarica il consulente per gli adempimenti di legge ed una volta conclusi comunica al Dipartimento l'avvio del contratto. Se la verifica dà esito negativo il Dipartimento ne comunica al Gruppo, analiticamente, le ragioni. Qualsiasi sia l'esito, il Dipartimento risponde al gruppo entro 10 giorni lavorativi dal trasferimento del contratto".).

Tale assetto delle competenze, per come emergente dal quadro normativo, contribuisce a valorizzare l'ampio coinvolgimento nella fase contrattuale e nella procedura di spesa del settore amministrativo del Consiglio regionale.[...] ...non può che ritenersi sussistente la permanenza, in capo al Presidente del Gruppo, della responsabilità per la veridicità e la correttezza delle spese sostenute per il personale. Va, peraltro, evidenziato che nell'ambito del citato disciplinare n. 321 del 17 aprile 2014 sono previsti anche altri soggetti che apparirebbero coinvolti nella procedura di spesa e di controllo sulla medesima. Ci si riferisce, in particolare, al cd. "responsabile interno del gruppo", cui è demandato il compito di verificare l'effettività della prestazione resa e cui, nel caso di contratti di lavoro subordinato, sono demandate le funzioni di coordinamento, controllo e gestione del personale (punto 4.6, lett f) del cit. disciplinare), nonché all'eventuale soggetto che sia delegato dal Capogruppo a firmare i contratti, sebbene il disciplinare faccia salve, anche in quest'ultimo caso, le responsabilità del medesimo Capogruppo ai sensi del d.P.C.m.

Pertanto, nel caso delle somme assegnate e destinate alle spese per il personale, si rileva, da quanto previsto dalla normativa regionale vigente, il frazionamento delle competenze nella gestione delle risorse. Da un lato, infatti, è indubbio che i controlli effettuati dal settore Amministrazione del Consiglio regionale campano in ordine all'utilizzo e al vincolo di destinazione di tali somme siano diffusi in tutto l'iter di assegnazione delle risorse e di gestione della spesa, comprendendo il controllo sui contratti e l'approvazione dei medesimi. Il settore Amministrazione del Consiglio regionale è coinvolto anche nel controllo sulla tempestività degli F24 (sebbene la compilazione compete al gruppo e la regolarità civilistica e tributaria spetti a un professionista all'uopo assunto da ciascun gruppo, sempre a valere sulle somme

assegnate per le spese per il personale). Permarrebbero, invece, in capo ai gruppi i controlli in relazione alla concreta effettuazione delle prestazioni lavorative e, quindi, in relazione alla veridicità, oltre che le responsabilità in merito all'inerenza (essendo espressamente richiamati dal disciplinare il d.P.C.m. cit. art. 1, commi 1-3). [...] ...questa Sezione regionale di controllo è tenuta a orientare il proprio controllo sulle spese per il personale non soltanto alla luce di quanto previsto dal cit. d.l. n.174/2012, ma anche in relazione a quanto, in "subiecta" materia, sia stato previsto dalla normativa regionale.

Tutto ciò considerato, stante la natura documentale ed esterna del controllo intestato a questa Sezione regionale di controllo, non può che rilevarsi l'impossibilità a svolgere il controllo ai sensi del citato d.l. n. 174/2012 in relazione alle entrate e alle spese per il personale, alla luce della normativa regionale e della interpretazione datane dai soggetti chiamati a darvi applicazione.

Le somme a ciò destinate, infatti, non sono "trasferite" al gruppo né dallo stesso direttamente movimentate, evidenziandosi una suddivisione delle responsabilità nella gestione delle risorse in capo a più soggetti (settore Amministrazione del Consiglio regionale, Capogruppo, eventuale soggetto delegato alla firma dei contratti da parte del Capogruppo, responsabile interno del gruppo cui è demandato il compito di verificare l'effettività della prestazione resa e cui sono demandate le funzioni di coordinamento controllo e gestione del personale).

Pertanto, questa Sezione regionale di controllo è impossibilitata, allo stato degli atti, a effettuare un controllo sulla rendicontazione e sulla correttezza e veridicità delle spese a tal fine sostenute. Non sarebbe, in particolare, possibile realizzare il controllo di correttezza, che atterrebbe alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i principi individuati dall'art. 1, comma 3, e art. 1, comma 5 del d.P.C.m.

Le predette considerazioni non attengono alla regolarità della rendicontazione delle entrate e delle spese "de quibus", sulle quali questa Sezione, come è stato precisato, non ha potuto, allo stato degli atti e del quadro normativo vigente, effettuare il

controllo ai sensi del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, ma, piuttosto, in un'ottica meramente informativa, potrebbero costituire per il Consiglio regionale - nell'ambito della propria autonomia decisionale costituzionalmente garantita - elementi di riflessione circa le conseguenze derivanti dalla concreta applicazione della normativa regionale che è stata data dall'Ufficio di presidenza, dall'amministrazione regionale e dai gruppi consiliari."" (Sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione n° 124/2015 del 20 aprile 2015).

In tali sensi la Sezione conferma, relativamente alle spese per il personale di cui al presente capo di motivazione, le proprie osservazioni e valutazioni.

USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO

XII) Dall'esame del rendiconto fatto pervenire si evinceva che erano state contabilizzate "spese per il personale sostenute dal gruppo" per un importo pari ad € 288.874,14, nonché quelle per il "versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale", per un importo di € 50.671,82. Nella "nota integrativa", fatta pervenire a corredo della documentazione inviata, si sosteneva che *"...la posta contabile - spese per il personale del Gruppo... € 288.874,14...è gestita direttamente dalla Direzione Generale Bilancio del Consiglio Regionale..."*.

Al fine di poter adeguatamente verificare, nella presente sede di controllo, la coerenza contabile e gestionale delle operazioni contabilizzate sotto le voci "spese per il personale sostenute dal gruppo" e "versamento delle ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale", si chiedeva dunque, in sede istruttoria, di chiarire quale fosse stato, nella fattispecie, il referente normativo-regolamentare effettivamente osservato ed applicato. Al riguardo, il Gruppo replicava quanto segue: *"...La posta contabile-spesa per il personale del Gruppo ammonta ad euro 288.874,14. Come già evidenziato in precedenza tale posta contabile è gestita direttamente dalla Direzione Generale del Bilancio del Consiglio Regionale, la quale effettua direttamente i pagamenti e le relative somme non transitano dal C/C del Gruppo. ..La posta contabile- versamento ritenute fiscali e*

previdenziali per spese di personale ammonta ad euro 50.671.82. Come già evidenziato in precedenza tale posta contabile è gestita direttamente dalla Direzione Generale del Bilancio del Consiglio Regionale, la quale effettua direttamente i pagamenti e le relative somme non transitano dal C/C del Gruppo...” (cfr. nota di risp. cit.).

Al riguardo, si rinvia a quanto già esposto, con richiamo a giurisprudenza di questa Sezione, qui condivisa e richiamata, al precedente punto n° **XI**.

XIII) Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo sosteneva "spese postali e telegrafiche" per un importo complessivo pari ad € 216,50. Al riguardo, con la deliberazione n° 32/2015, si comunicava, in sede istruttoria, quanto segue :

"a) Tale importo risulta afferente ad operazioni effettuate come da fatture allegate (cfr. fatture n° 2809/A, del 25/03/2014; n°2897/A, del 7/05/2014). Orbene, dalla documentazione a supporto delle spese de quibus non è desumibile la dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.). Invero, né dalle surrichiamate fatture, né da eventuale altra documentazione depositata, si desumono elementi utili al riguardo. Inoltre, nella menzionata "nota integrativa", fatta pervenire a corredo del rendiconto, si legge, sub "U 7" : "...si allegano le fatture in copia conforme con l'elenco dei nominativi a cui si è recapitato. Trattasi delle certificazioni dei compensi del personale del Gruppo con contratto di diritto privato anno 2013...".

Al riguardo, si voglia meglio chiarire siffatta affermazione, anche in relazione alla tipologia di spesa (spese postali e telegrafiche) che appare estranea ai compensi di che trattasi, avendo, comunque, cura di precisare, altresì, la natura e la decorrenza dei contratti de quibus, nonché di chiarire se essi dispieghino i propri effetti anche per l'annualità 2014. Infine, se ne voglia

precisare l'effettiva fonte di finanziamento.

b) *Si vogliono chiarire i motivi per i quali sono stati ripetuti, nel tempo, gli invii della certificazione de qua a più soggetti.*

c) *Si voglia comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se sia stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spese sostenute.”.*

Orbene, a nessuna delle suesposte richieste istruttorie il Gruppo forniva risposte esaustive.

Invero, veniva fatta pervenire la medesima documentazione - già inviata a questa Sezione, e già esaminata in sede di controllo, che aveva dato luogo alla surrichiamata comunicazione istruttoria - peraltro, anche in questa occasione, trasmessa, senza addurre particolari motivazioni, in copia priva della regolare attestazione di conformità all'originale.

A corredo di tale invio, inoltre, veniva sostenuto che *“...La posta contabile- spese postali e telegrafiche- ammonta ad euro 216,50. Al riguardo si allegano le fatture in copia conforme con l'elenco dei nominativi a cui si è recapitato. Trattasi delle certificazioni dei compensi del personale del Gruppo con un contratto di diritto privato anno 2013 (ALL. 8)...”* (cfr. nota di risp. cit.).

Le descritte evenienze, atteso il persistere della contraddittorietà dei chiarimenti forniti, nonché dell'insufficienza dei relativi elementi documentali e probatori, assumono natura tale da non consentire di considerare comprovata l'inerenza della spesa *de qua* alla specifica attività istituzionale del Gruppo. Né, tantomeno, può supplire a tale imprescindibile onere il rinvio, che è stato effettuato dal Gruppo, in sede di risposta alle richieste istruttorie formulate, alla sentenza n° 29/2014/EL delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, considerato che, nella presente fattispecie, comunque è stata dedotta, e confermata anche dopo una specifica richiesta istruttoria, una commistione, non chiarita, né motivata, tra spese di personale e spese postali e telegrafiche, in disparte gli ulteriori profili, a loro volta non esaustivamente chiariti, come innanzi esposto.

A tutto ciò va aggiunto - anche con riferimento ad analogo rilievo formulato, senza ottenere

utile riscontro, in relazione a più spese sostenute dal Gruppo consiliare in argomento (v. *infra*) - che la ravvisata necessità di una preventiva, idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità delle prestazioni richieste e ottenute dal Gruppo consiliare, cui si è riferita questa Sezione anche nel caso di specie, costituisce espressione di un principio generale, che, inquadrato nella rafforzata esigenza di legalità delle spese dei Gruppi consiliari cui è ispirata la relativa disciplina dettata dal decreto legge n° 174 del 2012, e viepiù essenziale considerate le ulteriori criticità non regolarizzate nemmeno in seguito a specifiche richieste istruttorie della Sezione, non può essere eluso e, comunque, ne va dimostrato il puntuale rispetto.

In particolare, nel caso di specie (così come negli altri casi di richieste istruttorie circa l'espletamento o meno di procedure comparative, che verranno in seguito esaminati), non è stato dedotto alcunché a fronte della corrispondente richiesta istruttoria, sicché il Gruppo ha ommesso di fornire, in proposito, elementi di conoscenza utili a poter valutare la regolarità dei procedimenti di spesa interessati, così violando i doveri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo, incorrendo in un'autonoma irregolarità, peraltro incidente negativamente sull'esito stesso delle verifiche e dei controlli eseguiti ai sensi di legge.

XIV) Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo aveva sostenuto "spese per libri, riviste e quotidiani" per un importo pari ad € 2.013,80. Al riguardo, si rilevava quanto segue.

a) La documentazione afferente all'acquisto effettuato relativamente al periodo "novembre - dicembre 2013", per un importo complessivo pari ad € 154,00, risultava sprovvista della dimostrazione della congruità, rispetto al numero di copie acquistate, con l'attività istituzionale. Tale ultimo aspetto, peraltro, acquistava ulteriore rilevanza alla luce della circostanza che il Gruppo aveva effettuato, in relazione ad un periodo parzialmente rientrante nel medesimo arco temporale innanzi richiamato

(dicembre 2013), ulteriori acquisti di quotidiani e periodici, per un importo pari ad € 143,20, presso altro fornitore. Comunque, tali spese risultavano far riferimento ad un arco temporale esulante dalla rendicontazione *de qua*, in quanto inerenti ad una annualità (2013) diversa da quella (2014) oggetto della rendicontazione medesima.

b) Anche la documentazione afferente agli acquisti similari, effettuati per i periodi da gennaio a novembre 2014, risultava sprovvista della dimostrazione della congruità, rispetto al numero di copie acquistate, con l'attività istituzionale. Peraltro, con riferimento alle spese in argomento relative ai mesi di febbraio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2014, veniva rilevato che l'autorizzazione alla spesa, rilasciata ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata accordata in data successiva agli acquisti *de quibus*.

Orbene, nessuno dei suesposti rilievi riceveva una risposta esaustiva.

Invero, premesso che nessuna risposta risulta fornita in ordine ai rilievi formulati sub lett. **b)**, in relazione al rilievo formulato alla lett. **a)**, non veniva fornito alcun utile chiarimento in ordine alla mancata dimostrazione della congruità della spesa, con riferimento al numero di copie acquistate (cfr. Corte dei conti, Sezioni riunite in speciale composizione, 30 luglio 2014, n° 29/2014/EL cit.).

E' da osservare al riguardo che :

- tali insufficienze ed omissioni assumono natura e significatività tale da non consentire di considerare comprovata l'inerenza, e, comunque, la congruità delle spese *de quibus* rispetto alla specifica attività istituzionale del Gruppo;
- anche in *subiecta materia*, veniva ad essere, nuovamente, eluso l'onere di collaborazione istruttoria incombente sul Gruppo rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo, precludendo l'effettuazione di un controllo pieno ed esaustivo della documentazione pervenuta.

Né, tantomeno, tali conclusioni possono essere utilmente confutate mediante il rinvio, effettuato dal Gruppo, in sede di risposta alle richieste istruttorie formulate, alla già cit. sentenza n° 29/2014/EL delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, nella quale, viceversa, può testualmente leggersi che *"...anche in sede di controllo la Sezione regionale può sindacare la scelta discrezionale laddove essa risulti incongrua, illogica e irrazionale in ragioni dei mezzi predisposti rispetto ai fini che s'intende perseguire...A titolo esemplificativo, sarebbero certamente scelte irrazionali l'acquisto di un numero di copie dello stesso quotidiano superiore al numero di potenziali lettori..."*; il tutto fermo restando quanto già osservato in ordine alla impossibilità di conduzione del controllo "sincronico", cui innanzi si è già fatto cenno, in ragione della irregolarità consistente nell'assunzione di obbligazioni a carico del Gruppo prima del rilascio della relativa autorizzazione - ex art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 - ad opera del Presidente del Gruppo, cui tale compito è affidato.

XV) Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo aveva sostenuto "spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)" per un importo complessivo pari ad € 8.550,00, comprensivo di Iva.

Tale importo risultava essere così suddiviso:

a) Fitto sala effettuato per un importo pari ad € 4.306,60 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° A 000298 del 13/06/2014). La causale descrittiva dell'operazione riportata in fattura era la seguente: "Rif. Ns. Commessa 03 – Linea Congressi 162 del 10/06/2014 Corrispettivo per fitto Teatro XXXX ed attrezzature da parte del gruppo Consiliare Regionale Forza Italia – PDL – per il giorno 13 giugno 2014 – Manifestazione dal Titolo "La Campania Guida di un Nuovo Sud".

b) Fitto sala effettuato per un importo pari ad € 4.000,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n°25 del 30/06/2014). La causale descrittiva dell'operazione riportata in fattura era la seguente : " PAGAMENTO FITTO DELLA SALA E SERVICE PER MANIFESTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE REGIONALE PD-

FORZA ITALIA “FONDI EUROPEI E RILANCIO DELLA CAMPANIA DEL 30.06.2014”.

c) Fitto attrezzatura elettrica, elettronica e fonica per un importo pari ad € 244,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 36 del 07/10/2014). La causale descrittiva dell’operazione riportata in fattura era la seguente : “ fitto attrezzatura elettrica, elettronica e fonica per manifestazione del Gruppo consiliare Regionale Forza Italia PDL svolta 30.06.2014 presso sala consiliare del Comune di Melito di Napoli dal titolo DOCU FILM SU TORTORA”.

In ordine alle predette spese, la Sezione rilevava in sede istruttoria come la documentazione prodotta non consentisse di verificarne la coerenza con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all’espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell’allegato “A” al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, di:

- chiarire se, presso il Consiglio Regionale, esistessero **sale, uffici, locali all’uopo messi a disposizione**, dei Gruppi Consiliari, dall’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o, comunque, da altro Ufficio, Dipartimento ecc;
- comunicare, fornendone adeguata evidenza documentale, se fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

Orbene, in relazione a tali due ultime richieste, non veniva fatta pervenire alcuna risposta.

Anche in *subiecta materia*, dunque, risulta essere stato pretermesso l’onere di collaborazione istruttoria incombente sul Gruppo rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo, con le conseguenze già innanzi indicate.

In ogni caso, relativamente alle spese di cui alle precedenti lettere **b)** e **c)**, la Sezione aveva rilevato che l’autorizzazione alla spesa, rilasciata ai sensi dell’art. 2, comma 1, dell’allegato “A” al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata accordata, rispettivamente, in data 7 agosto e 27 ottobre 2014, cioè in data successiva alle

forniture *de quibus* (entrambe descritte come eseguite il 30 giugno 2014).

Anche in ordine a tale rilievo, non veniva replicato alcunché.

Dunque, la risposta fatta pervenire si rivelava non esaustiva e, in ogni caso, non sufficiente al superamento di alcuno dei rilievi formulati.

Invero, la stessa si limitava a chiarire che "...*La posta contabile- spese logistiche per affitto sale riunioni, attrezzature ed altri servizi logistici ed ausiliari ammonta ad euro 8.550,00. Al riguardo si allegano le fatture in copia conforme ed i relativi pagamenti. Si tratta di convegni organizzati rispettivamente a Napoli alla Mostra d'Oltremare, a Monteforte Irpino in provincia di Avellino e nella sala consiliare del Comune di Melito di Napoli...*" (cfr. risp. cit.).

Tali insufficienze ed omissioni, unite alle criticità già innanzi rilevate, assumono, pertanto, natura tale da non consentire di considerare comprovata l'inerenza delle spese *de quibus* alla specifica attività istituzionale del Gruppo.

Invero, tale conclusione non può essere confutata dal rinvio, effettuato dal Gruppo, in sede di risposta alle richieste istruttorie formulate, alla già cit. sentenza n° 29/2014/EL delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, mancando, nella fattispecie, qualsiasi dimostrazione o chiarimento utile a poter ritenere i convegni *de quibus* (dei quali restano, comunque, non utilmente precisati partecipanti e oggetto), effettivamente pertinenti alle finalità del Gruppo, peraltro, con salvezza di quanto già affermato in ordine alla mancata dimostrazione dell'espletamento di procedure comparative, al precedente punto n° XIII, e fermo restando quanto già osservato in ordine alla impossibilità di conduzione del controllo "sincronico", cui innanzi si è già fatto cenno, in ragione della irregolarità consistente nell'assunzione di obbligazioni a carico del Gruppo prima del rilascio della relativa autorizzazione - ex art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 - ad opera del Presidente del Gruppo, cui tale controllo è affidato.

XVI) Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo aveva sostenuto "spese per attività promozionali, di rappresentanza, di convegni e

attività di aggiornamento” per un importo complessivo pari ad € 746,54, comprensivo di Iva.

Tale importo risultava così suddiviso:

- a)** Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 222,90 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 3234 del 31/12/2013).
- b)** Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 158,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 204/B del 28/02/2014).
- c)** Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 150,04 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 205/B del 28/02/2014).
- d)** Acquisto di colazioni di lavoro effettuato per un importo pari ad € 215,60, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 206/B del 28/02/2014).

Relativamente alle predette spese, si rilevava come la documentazione prodotta non consentiva di verificare la coerenza della spesa sostenuta con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all’espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell’allegato “A” al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012), né risultava, comunque, se, per le predette forniture, fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

Al riguardo, in sede di riscontro istruttorio, è stato sostenuto *che*... *La posta contabile- spese di rappresentanza ammonta ad euro 746,54. Al riguardo si allegano le fatture in copia conforme con i relativi pagamenti delle società E.P. s.p.a. che gestisce il bar- ristorante all'interno del Consiglio Regionale - Isola F13. Si precisa che una fattura riguarda il 2013, essendo datata 31.12.2013. Le altre riguardano: una Colazione di lavoro con il Soprintendente del Teatro San Carlo, Dott.ssa Porchia, avendo la Regione Campania una partecipazione nella Fondazione del Teatro San Carlo e, quindi, un rapporto diretto con il Soprintendente; una fattura riguardante una colazione con il Dott. Pietro Russo ed alcuni rappresentanti della Confcommercio provinciale di Napoli per discutere sulle modifiche alla legge regionale di distribuzione commerciale; l'ultima fattura riguarda una colazione di lavoro con alcuni Sindaci della cd. Terra dei Fuochi in occasione della seduta di Consiglio Regionale del 16.1.2014 in preparazione del collegato alla finanziaria*

regionale..." (cfr. nota di risp. cit.).

Orbene, quanto già rilevato dalla Sezione, unito all'esame delle risposte fatte pervenire in sede istruttoria, non consentono di considerare comprovato che le spese di che trattasi siano effettivamente rispondenti alle finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della loro correttezza, nonché della loro espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, commi 1 e 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Ed invero, nel declinare il principio di correttezza, l'art. 1, comma 4, lett. g), del surrichiamato d.P.C.M., specifica le peculiarità che devono connotare le spese di rappresentanza al fine di poter essere inserite nel novero di quelle legittimamente sostenibili. Tale norma dispone che *"...Il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato: ...per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa quali: ospitalità e accoglienza..."*.

Non può non evidenziarsi che tale nozione di "spesa di rappresentanza" appare perfettamente aderente a quella elaborata, a più riprese, dalla giurisprudenza di questa Corte.

Si pensi, ad esempio, alla deliberazione di questa Sezione n° 25/2015 del 23 febbraio 2015, nella quale, fra l'altro, vengono individuati, in via generale, con concetti utilizzabili anche nella presente sede, i parametri, di natura procedimentale e sostanziale, posti a base dell'inerenza, dell'esternalità, della straordinarietà, nonché della congruità, delle spese classificate sotto la voce "spese di rappresentanza".

Ancora, sul concetto di "inerenza" delle spese *de quibus*, cfr. anche la sentenza n° 2102/2014 del 30 dicembre 2014, pronunciata dalla Sezione giurisdizionale Corte dei conti per la Campania. In tale sentenza, vengono definite "spese pubbliche di rappresentanza" quelle che svolgono il ruolo di *"...strumenti di valorizzazione del ruolo e delle attività istituzionali..."*.

E dunque, così com'è agevolmente rinvenibile anche dalla lettura del surrichiamato d.P.C.M., l'inerenza, *in subiecta materia*, non può prescindere dalla "esternalità" della spesa.

Tale ultima caratteristica finisce per riverberare i suoi effetti sia sotto il profilo "soggettivo" – ovvero considerando la posizione di soggetti "esterni" all'amministrazione – che sotto quello oggettivo – da intendersi come "straordinarietà" dell'evento.

Orbene, per quel che concerne il primo profilo, le spese *de quibus* devono essere "...sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo consiliare...".

Pertanto, ai fini di che trattasi, tali eventi devono, per loro natura, essere afferenti a circostanze straordinarie, ossia a situazioni ed avvenimenti che consentano di valorizzare l'immagine, il ruolo e le funzioni svolte dal Gruppo al di fuori dell'ordinario e normale *modus operandi* del medesimo.

Ne deriva che sono estranee all'attività di rappresentanza svolta dal Gruppo le spese sostenute nello svolgimento delle proprie ordinarie funzioni. Ossia, non posseggono tale natura di spesa gli esborsi inerenti i normali rapporti di funzionamento e di servizio attribuiti al Gruppo, quale organo del Consiglio e quindi della Regione.

Invero, tali dinamiche trovano la loro ragion d'essere negli ordinari compiti ad esso attribuiti e risultano prive della "straordinarietà" che deve connotare un evento come di "rappresentanza" perché in grado di valorizzare l'immagine dell'organo consiliare.

XVII) Fermo restando quanto innanzi rilevato in ordine alla previsione dell'adozione di un "disciplinare interno", dall'esame della documentazione fatta pervenire si evinceva che il Gruppo sosteneva "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web" per un importo complessivo pari ad € 95.578,70 comprensivo di Iva.

Al riguardo, fermo restando che, in considerazione delle date di definizione dei relativi contratti e delle relative pattuizioni, laddove antecedenti alla data di adozione della delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale della Campania n° 321 del 17 aprile 2014, appariva operante quanto disposto dalle "norme transitorie" di cui al capo n° 8 della suindicata deliberazione (in tema di regime di applicazione delle nuove disposizioni), si rilevava che il predetto importo complessivo risultava suddiviso tra più spese, come si specificherà, *infra*, con specifico e singolo riferimento alle singole fattispecie, ed ai relativi rilievi, alle lettere da **A**) a **V**).

Inoltre, in relazione a tutti i succitati rilievi, la risposta fatta cumulativamente pervenire non si rivelava esaustiva, persistendo, dunque, le già rilevate e comunicate irregolarità; invero, in

proposito, può essere osservato, in via generale, quanto segue :

1) La risposta di che trattasi risulta meramente confermativa di quanto già documentato in sede istruttoria; infatti, viene genericamente e globalmente sostenuto, in sede controdeduttiva, che *"...La posta contabile - spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web, del Gruppo o dei singoli Consiglieri appartenenti al Gruppo. ammonta ad euro 95.578,70. Al riguardo, si allegano le Copie Conformi delle fatture con il relativo pagamento e per la comunicazione fatta per stampa di manifesti, volantini e brochure e la Copia del manifesto, volantino e brochure. Per la comunicazione su web, oltre alla fattura, si allega il relativo pagamento, la copia del contratto e una relazione finale del lavoro svolto..."* (cfr. risp. cit.);

2) Non risulta controdedotto alcunché di specifico in ordine a ciascuno dei rilievi formulati, risultando violati, in tal modo, anche nella materia *de qua*, i più volte citati ed imprescindibili oneri di collaborazione istruttoria incombenti sul Gruppo rispetto alle richieste formulate dalla Sezione di controllo ((cfr., *infra*, esame dei rilievi di cui alle lett. da **A**) a **V**)), in ordine alle quali non risulta utile, né pertinente, il richiamo ai principi affermati dalla già richiamata sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n° 29/2014/EL, in considerazione della specificità e della natura dei singoli rilievi formulati e delle rispettive circostanze di fatto emerse in sede istruttoria, fermi restando - con riferimento, in particolare, al mancato riscontro alle richieste istruttorie relative all'espletamento o meno di procedure comparative - i non superati rilievi di cui al precedente punto n° XIII, che vanno espressamente intesi come riferiti anche a ciascuna delle fattispecie, che vengono di seguito elencate, nelle quali parimenti non risulti essere stata fornita risposta alcuna in ordine alla richiesta di fornire informazioni circa l'eventuale espletamento di dette procedure comparative;

3) Anche per le fattispecie di seguito elencate dalla lettera A alla lettera V, si è più volte verificata l'irregolarità consistente nell'assunzione di obbligazioni a carico del Gruppo prima del rilascio della relativa autorizzazione - ex art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 - ad opera del Presidente del Gruppo, con conseguente impossibilità di conduzione, da parte del medesimo, del già menzionato controllo "sincronico",

di cui alla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte, in speciale composizione, 19 marzo 2015, n° 9, cit.

Pertanto, in tutte le seguenti fattispecie di che trattasi, deve considerarsi sussistente, e non chiarita, la predetta irregolarità.

Le rilevate (e non superate) carenze, omissioni ed insufficienze, unite a quelle a che si evidenzieranno specificamente *infra*, sub lett. da **A)** a **V)**, non consentono, comunque, di poter verificare esaustivamente la coerenza delle spese *de qua* con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento alla correttezza degli esborsi, nonché all'espressa riconducibilità degli stessi all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, commi 1 e 3, lett. a dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012).

Ciò premesso, l'importo complessivo, speso dal Gruppo, in ordine alle surrichiamate spese, risulta ammontare ad € 95.578,70, comprensivo di Iva, e risulta suddiviso nelle seguenti, singole operazioni contabili :

A) Acquisto effettuato per un importo pari ad € 3.000,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n. 28/13 del 31/12/2013). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, risulta la seguente: "Attività di promozione e comunicazione della attività istituzionali come da contratto-saldo".

Relativamente a detta spesa, non veniva prodotta alcuna documentazione che consentisse di poter verificare la coerenza della spesa sostenuta con le finalità previste dalla legge, con particolare riferimento all'espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo (art. 1, comma 3, lett. a dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012), né risultava, comunque, se, nella fattispecie, fosse stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla spesa sostenuta.

B) "Contratto di consulenza e fornitura di servizi di comunicazione" stipulato tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "gruppo politico") e un'Associazione con sede legale in Napoli, in persona di soggetto non specificato in contratto (firma illeggibile), per un importo pari ad € 2.900,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°2 del

14/01/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura era la seguente: "Assistenza gestione e manutenzione sito web periodo dal 02/01/2013 al 31/10/2013 per il Consigliere XXX XXX".

Dalla lettura del contratto de quo si evinceva, fra l'altro, quanto segue.

"Premesso che: il Consigliere regionale della Campania XXX XXX è interessato ad un sostegno nel campo della comunicazione sul web relativo all'attività istituzionale e politica...

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il Gruppo politico commette all'Associazione... la fornitura dei seguenti servizi: Assistenza, manutenzione e gestione del sito web per il periodo 02/01/2013 - 31/10/2013...

Articolo 3 - Tempi di lavorazione e fornitura

L'Associazione si impegna a predisporre i servizi ed eventuali materiali in conformità ai termini e tempi concordati con gli Uffici competenti del suddetto Gruppo politico...

Articolo 5 - Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo pattuito ed accettato in relazione alla erogazione dei servizi di cui al presente accordo è di € 2.900,00 compreso Iva come per Legge. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità: emissione da parte dell'Associazione di regolare fattura posticipata relativa al servizio per 10 (dieci) mesi dalla data di stipula...".

Orbene, in relazione al contratto in questione, era posto in rilievo, in via preliminare, come la fornitura del servizio *de quo* dispiegasse, nella sostanza, i propri effetti in un esercizio diverso rispetto a quello oggetto di esame, nonché come il contenuto della surrichiamata "Premessa" appariva in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermi restando tali rilievi, si chiedeva, altresì, in sede istruttoria, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica

implicata dal contratto;

- specificare nominativo, funzioni e poteri del soggetto sottoscrittore del contratto di consulenza in nome dell'Associazione;
- chiarire a quanto ammontasse l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte dell'Associazione contraente, delle suelencate attività, agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";
- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, erano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussistesse un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile a

fini istruttori.

C) "Contratto per la realizzazione e manutenzione di sito web" stipulato, in data 2 gennaio 2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "committente") e una ditta individuale (denominata in atto "realizzatore"), per un importo pari ad € 8.000,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n.6/2014, dell'01/07/2014, n. 8, del 22/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, è la seguente: "Consulenza informatica presso il Gruppo Consiliare Forza Italia - PDL Consiglio Regionale Campania per lo sviluppo e la manutenzione del Sito Internet del Consigliere XXX XXX Mese di riferimento: Gennaio - Giugno 2014". Dalla lettura del contratto de quo si evince, fra l'altro, quanto segue.

"Premessa: il realizzatore è una ditta individuale specializzata nella realizzazione/aggiornamento di pagine web e di interi siti su internet; il committente ha manifestato interesse alla realizzazione delle pagine che compongono il sito su internet per le attività istituzionali del Consigliere XXX XXX ...

Articolo 4 - Corrispettivi

Il costo per la realizzazione e programmazione delle pagine nonché per la manutenzione è fissato in € 8.000,00 (euro ottomila/00) annui... comprensivi di IVA.

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come il contenuto della surrichiamata "Premessa" appariva in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermi restando tali rilievi, si chiedeva, altresì, di:

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- specificare nominativo, funzioni e poteri del soggetto firmatario del contratto di consulenza in nome dell'Associazione;

- chiarire a quanto ammontasse l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte dell'Associazione contraente, delle sopraelencate attività, anche al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* tra la causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";
- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, erano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Orbene, nessuno dei suelencati rilievi e richieste istruttoria riceveva utile risposta.

D) "Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing" stipulato, in data 02/01/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto,

“committente”) ed un soggetto (denominato in atto “consulente”), agente nella qualità di amministratore unico di una s.r.l., per un importo pari ad € 7.000,00 al netto di IVA (cfr. Fatture n.145/2014, dell’01/10/2014 e n.197/2014, del 19/12/2014). La causale descrittiva dell’operazione, riportata in fattura, era la seguente: “Incarico di consulenza per l’esecuzione delle seguenti attività di promozione e comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX ...”. Dalla lettura del contratto *de quo* si evinceva, fra l’altro, quanto segue.

“ Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing...tra il Gruppo PDL – FORZA ITALIA... e XXX XXX ... per l’incarico di consulente per l’esecuzione delle seguenti attività di promozione comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX ...

1. L’incarico

La durata temporale del presente incarico è di mesi 12...

1.1 Descrizione

1. Il Committente indicherà al consulente il referente che dovrà trasmettere e ricevere le informazioni necessarie alla pubblicazione dei contenuti...

3. Trasmissione periodica di report dettagliati inerenti la gestione dei canali social attivati.

2. Servizi

Il consulente fornirà i servizi base sotto specificati:

- a. consulenza e gestione diretta della pagina Facebook e dei profili Twitter;
- b. redazione della Social Media Policy;
- c. start up grafico dei canali sociali dedicati;
- d. redazione e inserimento di contenuti testuali e multimediali per i canali sociali attivati;
- e. moderazione della pagina facebook e del profilo twitter;
- f. costruzione e consolidamento web reputation e potenziamento dell’engagement;
- g. monitoraggio e reportistica dei canali sociali attivati;
- h. analisi dei mood e dei trend topics di interesse;

- i. monitoraggio e analisi delle reportistiche...
- j. rassegna stampa on line;
- k. raccolta di news e post social;
- l. notifiche in tempo reale dei topics attenzionati;
- m. classifiche personalizzate;
- n. identificazione dei topics e degli utenti favorevoli/ostili rispetto al profilo;
- o. profilazione dell'utente per partito di appartenenza, influenza, interesse...

3. Compensi e Onorari

Per i servizi descritti nel presente contratto il committente riconoscerà al consulente il seguente corrispettivo netto annuale: euro 7.000,00 oltre iva come per legge.

Detto importo potrà essere suscettibile di variazioni in caso di eventuali ulteriori lavori, da quantizzare e non ricompresi nella commessa iniziale...

3.3 Revisioni e aggiunte

Eventuali servizio diversi o aggiuntivi rispetto a quelli convenuti, saranno fatturati come servizi supplementari, e non saranno compresi negli onorari preventivati sopra specificati. Il pagamento degli stessi avverrà secondo intese tra le parti...

4.1 Materiali forniti

Il committente si impegna a fornire informazioni e materiali accurati e completi, sarà responsabile della qualità e della completezza di tutte le informazioni e di tutti i materiali forniti...".

In relazione al contratto *de quo*, risultava necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva essere fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Inoltre, la presenza delle surrichiamate clausole 3 e 3.3, non permetteva di quantificare, con la necessaria chiarezza, l'onorario che la parte "committente" si impegnavava a corrispondere. Tale *modus operandi*, tra l'altro, potrebbe anche condurre alla esatta definizione della spesa solo dopo la cessazione del gruppo se non, addirittura, della legislatura.

Tale considerazione assume vieppiù rilievo laddove si consideri che, nel passaggio da una legislatura ad un'altra, possono prodursi una serie di fatti quali l'eventuale cessazione del Gruppo con confluenza dei consiglieri in altri gruppi, e tali accadimenti ben potrebbero dar luogo a criticità in sede di eventuale successione nel relativo rapporto giuridico.

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, in sede istruttoria, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammonti l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";
- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, erano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame;

- se era stata presa in considerazione, e, in caso affermativo, con quali modalità, la situazione di fatto e di diritto determinata dalla coincidenza della persona del contraente definito "committente" con quella del soggetto beneficiario della prestazione.

Tuttavia, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

E) "Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing" stipulato, in data 02/01/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominata, in atto, "committente") ed un soggetto (denominato in atto "consulente"), agente nella qualità di amministratore unico di una s.r.l., per un importo pari ad € 7.000,00 al netto di Iva (cfr. Fatture n.145/2014, dell'01/10/2014 e n.197/2014, del 19/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: "Incarico di consulenza per l'esecuzione delle seguenti attività di promozione e comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX ...". Nel contratto *de quo* si legge, fra l'altro, quanto segue.

" Contratto per la fornitura di servizi di social media marketing...tra il Gruppo PDL - FORZA ITALIA... e XXX XXXX ... per l'incarico di consulente per l'esecuzione delle seguenti attività di promozione comunicazione istituzionale del Consigliere XXX XXX.

1.L'incarico

La durata temporale del presente incarico è di mesi 12...

1.1 Descrizione

1. Il Committente indicherà al consulente il referente che dovrà trasmettere e ricevere le informazioni necessarie alla pubblicazione dei contenuti...

3. Trasmissione periodica di report dettagliati inerenti la gestione dei canali

social attivati.

2. Servizi

Il consulente fornirà i servizi base sotto specificati:

- p. consulenza e gestione diretta della pagina Facebook e dei profili Twitter;
- q. redazione della Social Media Policy;
- r. start up grafico dei canali sociali dedicati;
- s. redazione e inserimento di contenuti testuali e multimediali per i canali sociali attivati;
- t. moderazione della pagina Facebook e del profilo Twitter;
- u. costruzione e consolidamento web reputation e potenziamento dell'engagement;
- v. monitoraggio e reportistica dei canali sociali attivati;
- w. analisi dei mood e dei trend topics di interesse;
- x. monitoraggio e analisi delle reportistiche...
- y. rassegna stampa on line;
- z. raccolta di news e post social;
- aa. notifiche in tempo reale dei topics attenzionati;
- bb. classifiche personalizzate;
- cc. identificazione dei topics e degli utenti favorevoli/ostili rispetto al profilo;
- dd. profilazione dell'utente per partito di appartenenza, influenza, interesse...

3. Compensi e Onorari

Per i servizi descritti nel presente contratto il committente riconoscerà al consulente il seguente corrispettivo netto annuale: euro 7.000,00 oltre iva come per legge.

Detto importo potrà essere suscettibile di variazioni in caso di eventuali ulteriori lavori, da quantizzare e non ricompresi nella commessa iniziale...

3.3 Revisioni e aggiunte

Eventuali servizi diversi o aggiuntivi rispetto a quelli convenuti, saranno fatturati come servizi supplementari, e non saranno compresi negli onorari

preventivati sopra specificati. Il pagamento degli stessi avverrà secondo intese tra le parti...

4.1 Materiali forniti

Il committente si impegna a fornire informazioni e materiali accurati e completi, sarà responsabile della qualità e della completezza di tutte le informazioni e di tutti i materiali forniti...".

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva essere fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammontava l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";

- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, erano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Tuttavia, in ordine ai suelencati rilievi e richieste non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

F) Acquisto di n. 1 spazio televisivo per un importo pari ad € 610,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 10/14 dell'17/09/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.1 spazio televisivo di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, mese di agosto 2014".

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva essere fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammontava l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare

(cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);

- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;

- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine si rilevava che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata rilasciata nella medesima data di emissione della fattura (17/09/2014); tuttavia, l'acquisto *de quo* afferiva ad una prestazione erogata in data anteriore (agosto 2014).

Orbene, a nessuna delle suelencate richieste e rilievi veniva dato riscontro.

G) Acquisto di n. 2 spazi televisivi effettuato per un importo pari ad € 1.220,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 11/14 dell'29/09/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.2 spazi televisivi di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, in data 18.09.2014 e 29.09.2014".

Anche in relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;

- chiarire a quanto ammontava l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine si rileva che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata rilasciata in data successiva (10/10/2014) all'acquisto *de quo*.

Orbene, a nessuno dei suelencati rilievi e richieste veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

H) Acquisto di n. 1 spazio televisivo effettuato per un importo pari ad € 610,00 comprensivo di Iva (cfr. fattura n° 12/14 dell'20/11/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.1 spazio televisivo di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, in data 11.11.2014".

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la

prestazione pattuita appariva fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammontava l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata rilasciata in data successiva (17/12/2014) all'acquisto *de quo*.

Orbene, nessuna delle suelencate richieste e rilievi riceveva utile risposta.

I) Acquisto di n. 1 spazio televisivo effettuato per un importo pari ad € 610,00

comprensivo di IVA (cfr. fattura n° 13/14 dell'12/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: "Realizzazione tecnica e messa in onda di n.1 spazio televisivo di informazione istituzionali del Consigliere regionale on. XXX XXX, in data 12.12.2014".

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Fermo restando tale rilievo, si chiedeva, altresì, di :

- precisare la normativa applicata, ai fini de quibus, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;
- chiarire a quanto ammontava l'importo complessivamente riconosciuto al soggetto incaricato del servizio;
- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del fornitore, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Infine, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa, di cui all'art. 2, comma 1, dell'allegato "A" al

D.P.C.M. del 21 dicembre 2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata accordata in data successiva (17/12/2014) all'acquisto *de quo*.

Tuttavia, in ordine a tutte le suelencate richieste e rilievi, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

L) "Contratto di consulenza comunicazione e media consultant" stipulato, in data 05/05/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo (denominato, in atto, "parte committente") ed una s.r.l. rappresentata dall'Amministratrice (denominata, in atto, "Consulente").

Nel contratto *de quo* si leggeva, fra l'altro, quanto segue.

"Articolo 1 – Oggetto del contratto

Parte committente affida alla Consulente...l'esecuzione delle seguenti azioni: Promozione e comunicazione delle attività istituzionali del Consigliere XXX XXX; Gestione dei social network; Strategie di rete, Media consultant, Marketing relazionale; Divulgazione comunicati stampa istituzionali; Attività di pubbliche relazioni. La realizzazione di quanto commissionatoci ha inizio il 6 maggio 2014 e si intende conclusa il 31 dicembre 2014.

Articolo 2 – Responsabile della consulenza

La Consulente individua nell'amministratore, ovvero la sig. XXX XXX, la responsabile tecnica della esecuzione della consulenza. L'eventuale sostituzione del responsabile tecnico della consulenza da parte del Consulente dovrà essere approvata da Parte committente.

Articolo 3 - Tempi e durata dell'esecuzione della consulenza

Il contratto entra in vigore dal 6 maggio 2014 e terminerà il 31 dicembre 2014.

Articolo 4 – Corrispettivo e Modalità di pagamento

La parte committente si impegna a versare alla Consulente, a titolo corrispettivo, l'importo fatturato dalla Consulente previa verifica dello stesso. L'importo per l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto (Vedi

Art. 1) è di Euro 12.000,00 Iva inclusa...”

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva fornita in contrasto con la previsione di cui all’art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Inoltre, veniva rilevato che, nella fattispecie, la parte contraente denominata “consulente” veniva a coincidere e ad identificarsi con il soggetto individuato dal “Consulente” stesso come responsabile tecnico dell’esecuzione della consulenze.

Fermi restando tali rilievi, si chiedeva, altresì, di :

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del soggetto definito “consulente”, delle sopraelencate attività, anche agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l’aspetto della sua espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell’allegato “A” al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);
- chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto denominato, in atto, “Consulente”, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;
- chiarire il motivo dell’imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa “spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo”;
- comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell’ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, erano presenti soggetti aventi la medesima professionalità della parte denominata in contratto “consulente”;
- comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e con la parte

incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

Tuttavia, a tali richieste e rilievi non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

M) "Contratto di consulenza e fornitura di servizi" stipulato, in data 01/03/2014, tra il Gruppo regionale, nella persona del capogruppo, (denominata, in atto, "committente") ed una ditta con sede in Napoli, (parimenti denominata in atto "committente"), per un importo pari ad € 710,00 iva inclusa come per legge mensili (cfr. Fatture n.85/2014, del 21/07/2014 e n. 99/2014, del 22/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fatture, era la seguente: "sostegno della comunicazione, relativa all'attività istituzionale e politica del consigliere regionale XXX XXX, la stessa veicolata e diffusa attraverso quotidiani, notiziari ed emittenti televisive nonché attraverso l'aggiornamento del sito personale dell'Onorevole". Nel contratto *de quo* si leggeva, fra l'altro, quanto segue.

""Premesso che...:Il Consigliere regionale XXX XXX è interessato ad un sostegno della comunicazione relativo all'attività istituzionale e politica da veicolare e diffondere attraverso quotidiani notiziari, emittenti televisive, e l'aggiornamento costante del suo sito web personale"".

La durata temporale del presente incarico è di mesi 12....

Oggetto:

...comunicazione e l'aggiornamento del sito a sostegno del consigliere..."

In relazione al contratto *de quo*, era necessario porre in rilievo, in via preliminare, come la prestazione pattuita appariva fornita in contrasto con la previsione di cui all'art. 1, comma 3, lett. b), del d.P.C.M. 21 dicembre 2012.

Inoltre, elementi di perplessità sorgevano in relazione alla circostanza che entrambi i contraenti venivano definiti "committenti".

Fermi restando tali rilievi, si chiedeva, altresì, di :

- inviare la documentazione comprovante lo svolgimento delle sopraelencate attività, anche al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le

finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, comma 3, dell'allegato "A" al D.P.C.M. del 21 dicembre 2012 cit.);

-precisare la normativa applicata, ai fini *de quibus*, con specificazione dei relativi provvedimenti amministrativi attuativi e della tipologia giuridica implicata dal contratto;

-chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, il *modus operandi* seguito nella scelta del soggetto incaricato del servizio, ovvero se era stata svolta preventiva idonea valutazione comparativa, riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle spesa sostenute;

-chiarire il motivo dell'imputazione della spesa *de qua* alla causale di spesa "spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web";

-comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, distacco, comando o fuori ruolo, o di collaboratori con contratti di diritto privato, erano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del soggetto incaricato del servizio;

-comunicare se, fra i contraenti, nonché fra alcuni di essi e la parte incaricata dell'esecuzione della prestazione, sussisteva un rapporto di parentela o affinità ostativa, in base alla normativa vigente, alla regolare stipula del contratto in esame.

A tali richieste e rilievi, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

N) Acquisto manifesti effettuato per un importo pari ad € 12.749,00, comprensivo di Iva (cfr. fatture n. 62/2014, del 28/02/2014; n.73/2014, del 07/03/2014; n.139/2014, del 30/04/2014; n.192/2014, del 22/05/2014; n.412/2014, del 15/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nelle fatture suindicate, è la seguente: "Manifesti

“FORZA ITALIA” Produzione di pubblicazione informativa sulle attività del gruppo consiliare di materiale informativo”.

In ordine a tale acquisto, si formulavano e si comunicavano più rilievi istruttori così come di seguito indicato.

- Al fine di verificare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate - anche in considerazione dell'entità della spesa - occorre specificare i criteri utilizzati al fine della individuazione delle ditte interpellate, anche sotto il profilo dei requisiti tecnico - professionali necessari per la corretta esecuzione della prestazione. Al riguardo, si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Orbene, nessuna di tali richieste riceveva risposte.

L'operazione *de qua* appariva porsi in contrasto con quanto previsto dall'art. 1, comma 3, lett. a), nonché art. 1, comma 4, lett. g) dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo..."

Dall'esame della documentazione fatta pervenire, appariva doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, poteva prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare.

Al riguardo, in ordine a quanto replicato dal Gruppo, non può non richiamarsi a quanto già evidenziato *supra*, al punto **II**).

- La prestazione dedotta in contratto non solo violava la previsione normativa

di cui al comma 3, lett. b), del D.P.C.M. 21 dicembre 2012 ma rappresentava, nel contempo, condizione ostativa al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Orbene, anche in ordine a tale rilievo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Inoltre, si rilevava che le autorizzazioni alla spesa, di cui all'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultavano essere state rilasciate in data successiva alle date riportate nelle fatture giustificative degli acquisiti *de quibus*.

Sul punto, non veniva fornita alcuna risposta.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile ipotizzare che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura.

Pertanto, non vi è chi non veda come tale circostanza, non chiarita, possa creare, in capo al Gruppo, una inammissibile duplicazione di spesa per fare fronte ad un servizio già erogato, gratuitamente, da parte del Consiglio Regionale.

○) Acquisto di n. 1.500 manifesti 70*100 e n. 1000 brochure formato A/4 effettuato per un importo pari ad € 6.000,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n.12/14 del 15/09/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: ""Piano per la Governance dei servizi alla persona". Gruppo PDL- Forza Italia"". L'operazione *de qua* appare in contrasto con il disposto di cui all'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'allegato "A" al d.P.C.M. del 21 dicembre 2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". In particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appariva che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle

finalità istituzionali del Gruppo consiliare, possa prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. Tale discrasia appariva rappresentare quale condizione ostativa agli effetti della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Al riguardo, in ordine a quanto replicato dal Gruppo, non può non richiamarsi a quanto già evidenziato *supra*, al punto **II**).

Inoltre, si chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate, nonché se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Orbene, nessuna di tali richieste riceveva risposte utili a fini istruttori.

P) Acquisto di n. 700 manifesti 70/100 e n. 2000 volantini formato A/4 effettuato per un importo pari ad € 2.500,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°22/14 del 05/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: ""Piano paesaggistico". Gruppo PDL- Forza Italia"".

Anche l'operazione *de qua* appariva non ottemperare al disposto dell'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'allegato "A" al d.P.C.M. 21 dicembre 2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscono che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". In particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appariva doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, poteva prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle

“spese di rappresentanza”, le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E’ di immediata evidenza come, ove effettivamente acclarata, tale discrasia poteva rappresentare condizione ostativa alla dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l’aspetto della sua espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Al riguardo, in ordine a quanto replicato dal Gruppo, non può non richiamarsi a quanto già più volte evidenziato *supra*, al punto **II**).

Inoltre, si chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate. Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell’autorizzazione alla spesa.

Orbene, nessuna di tali richieste riceveva risposte utili a fini istruttori.

Inoltre, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l’altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all’attività di fotocopiatura; Al riguardo, cfr. le considerazioni svolte *supra* al punto **N**).

Q) Acquisto di n. 10.000 opuscoli 4 facciate 15x21 gr 200 effettuato per un importo pari ad € 2.430,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°1/2014 del 08/01/2014). La causale descrittiva dell’operazione, riportata nella fattura suindicata, è la seguente: “per comunicazione attività istituzionale Consigliere XXX XXX”. Al riguardo, si chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alle somme erogate, avendo cura di specificare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell’autorizzazione alla spesa.

Orbene, in ordine a tali rilievi e richieste non veniva fatta pervenire alcuna utile risposta.

Inoltre, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa *de qua*, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata assentita in data successiva (29/12/2014) a quella riportata in fattura.

Anche rispetto a tale rilievo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura; al riguardo, cfr. considerazioni svolte *supra* al punto **N**).

R) Acquisto di n. 300 manifesti effettuato per un importo pari ad € 1.030,90, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°33/2014 del 24/01/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, era la seguente: "MANIFESTAZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE". Al riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che tale manifestazione aveva avuto luogo presso l'Hotel XXXXX il 25 gennaio 2014; tuttavia, dell'evento, risultavano documentate esclusivamente le surrichiamate spese. Fermo restando tale rilievo, l'operazione *de qua* appariva non ottemperare al disposto dell'art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com'è noto, tali disposizioni statuiscano che "...3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a)ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo...". In particolare, dall'esame della documentazione fatta pervenire, appariva doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, poteva prestarsi a rivestire natura propagandistica dell'ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle "spese di rappresentanza", le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E' di immediata evidenza come tale discrasia finisca per rappresentare condizione ostativa alla dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Al riguardo, in ordine a quanto replicato dal Gruppo, non può non richiamarsi a quanto già più volte evidenziato *supra*, al punto **II**).

Inoltre, si chiedeva di comunicare era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata.

Anche a tale richiesta, non veniva fornita alcuna utile risposta

Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Al riguardo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Inoltre, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa *de qua*, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata assentita in data successiva (20/04/2014) a quella riportata in fattura.

Sul punto, il Gruppo non forniva alcuna utile risposta.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura; al riguardo, cfr. considerazioni svolte *supra* al punto **N**).

S) Acquisto di manifesti effettuato per un importo pari ad € 3.037,80, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°198/2014 del 28/06/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, era la seguente: "MANIFESTI CONVEGNO CONDONO EDILIZIO MONTE DI PROCIDA. MANIFESTI CONVEGNO TRASPORTI REGIONE CAMPANIA". Al riguardo, occorre rilevare, in via preliminare, che i due convegni avevano avuto luogo, rispettivamente, presso il "Ristorante XXXX", in data 15 febbraio 2014, nonché presso il "Bar XXXX", in data 22 marzo 2014; tuttavia, dei due eventi, risultavano documentate esclusivamente le surrichiamate spese. Fermo restando tale rilievo, si chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata.

Al riguardo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Sul punto, nessuna utile risposta veniva fatta pervenire.

Inoltre, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata accordata in data successiva (07/07/2014) a quella riportata in fattura.

Anche in *subiecta materia*, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura; al riguardo, cfr. considerazioni svolte *supra* al punto **N**).

T) Acquisto di n. 10.000 depliant illustrativo effettuato per un importo pari ad € 1.220,00, comprensivo di Iva (cfr. fattura n°1.093/14 del 17/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata nella fattura suindicata, era la seguente: ""ATTIVITA' PROMOZIONALE ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIERE XXXXX XXX GRUPPO PDL "DEPLIANT ILLUSTRATIVO A 3 ANTE" FORMATO CHIUSO cm 10x21 STAMPA 4 COLORI BIANCO + VOLTA CARTA PATINATA GR. 170 mq. ALLESTIMENTO CORDONATURA PIEGA A 3 ANTE. GRAFICA COMPRESA COPIA 10.000 """. Al riguardo, chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata.

Al riguardo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Anche a tale richiesta non veniva fatta pervenire alcuna utile risposta.

Inoltre, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1,

dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultava essere stata assentita in data successiva (29/12/2014) a quella riportata in fattura.

Sul punto non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura; al riguardo, cfr. considerazioni svolte *supra.*, al punto **N**).

U) Acquisto locandine e manifesti n. 4500 per un importo totale pari ad € 3.660,00, comprensivo di Iva (cfr. fatture n.319/14, del 3/11/2014 e n. 359/14 del 3/12/2014). La causale descrittiva dell'operazione, riportata in fattura, era la seguente: "per Promozione L.R. "Distretti Rurali Agroalimentari di Qualità e Distretti di Filiera". Al riguardo, si chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata.

Al riguardo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Anche a tal riguardo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Inoltre, si rilevava che l'autorizzazione alla spesa de qua, rilasciata ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risulta essere stata assentita in data successiva (05/11/2014) a quella riportata nella surrichiamata fattura 319/2014.

Anche a tale rilievo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura; al riguardo, cfr. considerazioni svolte *supra.*, al punto **N**).

V) Acquisto di n. 8.400 manifesti nonché di n. 110.000 volantini effettuato per un importo pari ad € 9.821,00, comprensivo di Iva (cfr. Fatture n86/2014, n. 99/2014, n. 114/2014, n. 165/2014 e n. 200/2014). Le causali descrittive delle operazioni, riportate in fatture, erano, rispettivamente:

“manifestazioni del 13 giugno 2014 presso XXXXXXX dal titolo “LA CAMPANIA GUIDA DI UN NUOVO SUD”;

“LA NUOVA IMPRESA ARTIGIANA”;

“RIFORMA TURISMO”;

“SANITA’: UNA PRIORITA’ PER CALDORO E LA SUA MAGGIORANZA”;

“IL TERZIARIO VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO PER LA CAMPANIA”.

Orbene, ad eccezione della spesa documentata dalla fatt. n. 99/2014, l’operazione de qua appariva non ottemperare al disposto dell’art. 1, comma 3, lett. a), nonché comma 4, lett. g) dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012. Com’è noto, tali disposizioni statuiscono che “... 3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge, secondo i seguenti principi: a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all’attività istituzionale del gruppo...”. In particolare, dall’esame della documentazione fatta pervenire, appariva doversi evincere che la spesa *de qua*, più che riconducibile alle finalità istituzionali del Gruppo consiliare, poteva prestarsi a rivestire natura propagandistica dell’ideologia politica del Partito, con conseguenziale non riconducibilità alle “spese di rappresentanza”, le quali devono afferire, in termini chiari, precisi e diretti, ad eventi o circostanze di carattere rappresentativo del Gruppo consiliare. E’ di immediata evidenza come tale discrasia finiva per rappresentare condizione ostativa al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l’aspetto della sua espressa riconducibilità all’attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell’Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). Inoltre, si chiedeva di comunicare se era stata svolta una preventiva, idonea valutazione comparativa riguardo alla congruità, efficienza, economicità e qualità della prestazione ricevuta, rispetto alla somma erogata.

Al riguardo, non veniva replicato alcunché di utile a fini istruttori

Si chiedeva di comunicare, altresì, se il soggetto affidatario della fornitura era legato da rapporti di parentela o di affinità, rilevanti ai sensi di legge, con il soggetto firmatario dell'autorizzazione alla spesa.

Sul punto, non veniva fatta pervenire alcuna utile risposta.

Inoltre, si rilevava che le autorizzazioni alla spesa *de qua*, rilasciate ai sensi dell'art. 2, c.1, dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012, ad opera del Presidente del Gruppo, risultavano essere state assentite in date successive a quelle riportate nelle surrichiamate fatture n. 114, 165 e 200.

Tuttavia, alcuna utile risposta veniva fatta pervenire.

Infine, non può non rilevarsi come il *modus operandi* del Gruppo sia idoneo a disvelare una ulteriore irregolarità. Invero, appare plausibile che ciascun Gruppo benefici di ulteriori apporti da parte del Consiglio Regionale, sotto forma, fra l'altro, di attrezzature idonee alla stampa ed all'attività di fotocopiatura; al riguardo, cfr. considerazioni svolte *supra*, al punto **N**).

XVIII) Per quel che concerne le "spese per consulenze, studi ed incarichi", afferente ai rapporti posti in essere nel 2014, si riscontrava, in sede istruttoria, che il Gruppo regionale, nella persona del Capogruppo, aveva stipulato contratti con il Sig.ri: P.M., R. C. e M.M..

L'importo complessivo di tali contratti, pari ad € 22.701,20, veniva contabilizzato, al lordo delle ritenute fiscali, nella riga del rendiconto rubricata "spese per consulenze, studi ed incarichi".

Al riguardo, la Sezione rilevava irregolarità, e richiedeva chiarimenti, con la deliberazione di comunicazione n° 32/2015, relativamente a ciascuno dei predetti contratti, e invitava, comunque, il Gruppo a chiarire, fornendone adeguata evidenza documentale, quale fosse stato il *modus operandi* seguito, in sede di stipula dei predetti tre contratti, nella scelta dei privati contraenti, ovvero : se fosse stato preventivamente valutato il possesso di adeguate professionalità e qualificazione, anche in considerazione delle specificità delle funzioni svolte dal Gruppo consiliare; se fossero stati richiesti e valutati i *curricula* professionali nonché i titoli di studio posseduti, e se fossero state considerate le esperienze lavorative pregresse, le eventuali abilitazioni professionali possedute, nonché eventuali iscrizioni in albi professionali.

Veniva altresì richiesto dalla Sezione, con riferimento a ciascuno dei contratti

esaminati, se fra i contraenti sussistesse un rapporto di affinità, ostativa, in base alla vigente normativa, alla stipula di contratti con il Gruppo consiliare di che trattasi.

Il Presidente del Gruppo, con la surrichiamata nota di risposta n° 159 di prot. del 13 aprile 2015 ha fornito chiarimenti che possono reputarsi solo parzialmente esaustivi, dovendo ritenersi, tra le varie esigenze istruttorie, essere stato chiarito, in detta nota di risposta, il livello di professionalità dei contraenti privati, e risultando espressamente dichiarata sia l'insussistenza, per i professionisti scelti, di rapporti di affinità ostativi alla stipula dei contratti, sia la indisponibilità di medesime professionalità dei contraenti privati nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale.

Ciò premesso, di seguito saranno, pertanto, esaminati gli ulteriori rilievi e richieste della Sezione, valutando le relative deduzioni fornite dal Gruppo, suddivisi per ciascuna delle fattispecie in argomento.

In particolare, con riferimento al primo dei tre contratti, la Sezione aveva osservato quanto segue :

"a) Nei confronti del sig. P.M. è stato stipulato un contratto, in data 02/01/2014, denominato di "incarico professionale", che prevede una decorrenza temporale "...fino alla scadenza delle legislatura...". L'incarico de quo ha per oggetto: "...tenuta contabilità del gruppo in particolare registrazione su apposito registro delle fatture ricevute in ordine cronologico, effettuare i pagamenti ai fornitori del gruppo su autorizzazione scritta del Presidente, predisporre ogni altro adempimento di natura contabile, inoltre avere rapporti con la Banca in cui è accesso il c/c del Gruppo...". Inoltre, dalla lettura dell'art. 2, si evince che al Sig. P.M. è stato riconosciuto "...un compenso mensile pari a 1.000,00€ (mille/00) oltre ad accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) ...". In primo luogo, la documentazione fatta pervenire non appare esaustiva al fine di comprovare lo svolgimento, da parte del sig. P.M., della suindicata attività. Invero, è stata fatta pervenire copia del "Registro Acquisti" la quale risulta sprovvista, tuttavia, di qualsivoglia indicazione di firma, sigla e data. E' di immediata evidenza come tale insufficienza sia

ostativa alla dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

In secondo luogo, si voglia chiarire quanto riportato nell'art. 5 del contratto de quo, "Obblighi del mandante" dove si legge, fra l'altro, "Il mandante, salva diversa intesa, ha l'obbligo di far pervenire tempestivamente presso l'ufficio preposto in Consiglio Regionale la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico garantendone fin d'ora la completezza, l'esattezza e la autenticità...".

Con riferimento alle predette, rappresentate esigenze istruttorie, il riscontro fornito non può considerarsi appagante, in quanto nulla è stato documentalmente prodotto di ulteriore rispetto a quanto già posto dal Gruppo consiliare nella disponibilità di questa Sezione, non sufficiente per poter accertare la regolarità della spesa. Permangono, dunque, tutte le carenze documentali, anche in punto di comprovata conformità all'originale degli atti esibiti (cfr. supra), che non consentono di poter verificare *funditus*, e con la necessaria certezza documentale, la coerenza della spesa di che trattasi con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua correttezza, nonché della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, commi 1 e 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

Con riferimento al secondo dei contratti in argomento, la Sezione, nella menzionata deliberazione di comunicazione, rilevava quanto segue :

"b) Nei confronti del Prof. R.C. è stato stipulato un contratto, in data 01/04/2014, denominato di "conferimento di incarico professionale", che prevede una decorrenza temporale "...dalla data di sottoscrizione di esso e si intende conferito a tutto il 2014...". L'incarico de quo ha per oggetto "...prestazioni di consulenza ed assistenza legale in relazione alle problematiche di diritto amministrativo inerenti l'attività istituzionale e

funzionale del Gruppo mandante nella corrente Legislatura...". Inoltre, dalla lettura dell'art. 2, si evince che al Prof. R.C. è stato riconosciuto "...un compenso mensile pari a 1.000,00 € (mille/00) oltre ad accessori di legge (I.V.A. e C.P.A.) ..." . In primo luogo, si voglia qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del Prof. R.C., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). In secondo luogo, si voglia comunicare, fornendone evidenza documentale, se nell'ambito del personale afferente al Consiglio regionale, o in posizione di aspettativa, o fuori ruolo, siano presenti soggetti aventi la medesima professionalità del Prof. R.C. [...]

Infine, il soggetto de quo, in data 1 luglio 2014, ha emesso una fattura, la n. 89, per un importo pari ad € 2.126,80, riportante la seguente dicitura: "COMPENSO PER CONSULENZA AL GRUPPO REGIONALE CONSILIARE FORZA ITALIA-PDL PER IL MESE DI GIUGNO - COME DA CONTRATTO PER ATTIVITA' DI DOMICILIAZIONE E COSTITUZIONE DELLA CORTE DEI CONTI". Orbene, in relazione tale operazione è necessario porre in rilievo quanto segue.

-Dalla lettura della surrichiamata fattura, si evince che la spesa de qua è stata sostenuta per "...attività di domiciliazione e costituzione alla Corte dei Conti ricorso XXXX/Procuratore Generale Corte dei Conti...". Orbene, la spesa per incarichi defensionali, per l'instaurazione di lite giudiziaria (nella specie, del giudizio innanzi alla Corte dei conti), non appare in linea con gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari, né con le finalità istituzionali, tipizzate, di cui al più volte richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012.[...].

-L'importo indicato nella fatt. 89 (€ 2.126,80) afferisce, in parte (€ 1.000,00) ad un "...rimborso spese anticipate per il cliente..." da parte del Prof. R.C.. A suffragio di tale esborso viene fatta pervenire un "preavviso" emesso da

XXXXX, nel quale si riporta la seguente dicitura "Elezione di domicilio e adempimenti ricorso Corte dei Conti XXXX/Procuratore Generale Corte dei Conti". Orbene, si voglia chiarire la discrasia inerente tra la data indicata nella surrichiamata fatt. n. 89 (01/07/2014) e quella riportata sul "preavviso" (04/07/2014).".

Al riguardo, non si ritengono superate le comunicate irregolarità, posto che, in conformità a quanto già affermato da questa Corte, la spesa per incarichi defensionali e per l'instaurazione di lite giudiziaria (nella specie, del giudizio innanzi alla Corte dei conti), non appare in linea con gli specifici vincoli di destinazione che la legge imprime alle risorse assegnate ai Gruppi consiliari, né con le finalità istituzionali, tipizzate, di cui al più volte richiamato D.P.C.M. 21 dicembre 2012. Infine, per quel che concerne la richiesta formulata, da questa Sezione, in ordine alla documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del Prof. Avv. R.C., dell'attività svolta, è stata prodotta una relazione, a firma del summenzionato Prof. Avv. R.C., la quale, tuttavia, risulta sprovvista di qualsivoglia indicazione della data di redazione, ed appare generica, nel contenuto, in ordine alla descrizione dell'attività di consulenza svolta (cfr. pag. 1 della relazione s.d. in atti, pag. 1, secondo periodo).

Circa il terzo dei contratti *de quibus*, veniva poi osservato, nella già menzionata deliberazione n° 32/2015, quanto segue :

"c)Al sig. M.M., con "lettera d'incarico professionale", datata 02/01/2014, è stato affidato l'incarico di "...elaborazione ed invio telematico Mod.770/2014 anno fiscale 2013...Il corrispettivo pattuito è di € 250,00 più cpa ed IVA..." (cfr., anche, fatt. n. 110 del 5/12/2014). In primo luogo, si voglia qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del sig. M.M., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.). In primo luogo, si voglia

qui trasmettere la documentazione comprovante lo svolgimento, da parte del sig. M., della suindicata attività, al fine della dimostrazione della coerenza della spesa con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, c. 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.)[...].

Con riferimento alle predette, rappresentate esigenze istruttorie, il riscontro fornito non può considerarsi appagante, in quanto nulla è stato documentalmente prodotto di ulteriore rispetto a quanto già posto dal Gruppo consiliare nella disponibilità di questa Sezione, non sufficiente per poter accertare la regolarità della spesa. Permangono, dunque, tutte le carenze documentali, anche in punto di comprovata conformità all'originale degli atti esibiti (cfr. supra), che non consentono di poter verificare *funditus*, e con la necessaria certezza documentale, la coerenza della spesa di che trattasi con le finalità previste dalla legge, sotto l'aspetto della sua correttezza, nonché della sua espressa riconducibilità all'attività istituzionale del Gruppo consiliare (cfr. art. 1, commi 1 e 3 dell'Allegato A al DPCM del 21.12.2012 cit.).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania, *rebus sic stantibus*,

DICHIARA

che, all'esito dell'esame delle controdeduzioni e della relativa documentazione fatte pervenire dal Gruppo consiliare "*Forza Italia – Il Popolo della Libertà*", permangono, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, le irregolarità di cui alla deliberazione di comunicazione n° 32/2015 del 13 marzo 2015;

DISPONE

la trasmissione della presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Campania, per il seguito di competenza.

Manda al Direttore del Servizio di supporto per i relativi incumbenti.

Così deliberato, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 24 aprile 2015.

IL RELATORE

f.to Cons. Silvano Di Salvo

IL PRESIDENTE

f.to Pres. Ciro Valentino

Depositato in segreteria data 24 aprile 2015

Il Direttore della segreteria

f.to Dott. Mauro Grimaldi